

L.

TORNATA DEL 9 GIUGNO 1905

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Omaggi — Congedi — Seguito della discussione del disegno di legge: « Sui professori straordinari delle R. Università e altri Istituti superiori universitari, nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 » (N. 92) — Parlano i senatori Maragliano, Schupfer e Mariotti Giovanni, che svolgono emendamenti all'art 1; cui risponde l'onorevole Scialoja, relatore dell'Ufficio centrale, ed il ministro dell'istruzione pubblica — Interlocuiscono i senatori Cantoni, Pelloux Luigi, Dini, Presidente dell'Ufficio centrale, Siccardi, Carnazza-Puglisi e Colombo — L'articolo 1 è approvato nella nuova formola proposta dall'Ufficio centrale — All'art. 2 parla il senatore Maragliano per svolgere il suo emendamento, e gli risponde il senatore Scialoja, relatore — L'art. 2 è approvato secondo il testo proposto dall'Ufficio centrale — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione si approva il disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 102,033 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative » (N. 36) — Discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1,989,763 31 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative » (N. 86) — Nella discussione generale parlano il senatore Cavalli ed il ministro delle finanze — La discussione generale è chiusa; e senza discussione si approvano gli articoli — Sono pure approvati senza discussione gli altri due disegni di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 5,560 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 88); « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 48,610.48, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 89) — Annunzio d'interpellanza del senatore Casana al ministro degli affari esteri.*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, delle finanze, del tesoro e delle poste e dei telegrafi.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato delle seguenti pubblicazioni:

L'Ispettorato generale delle strade ferrate,

Roma: *Rapporto trimestrale sull'andamento dei lavori della galleria del Sempione al 30 settembre 1904*;

Il comm. prof. Emanuele Pisani, di Modica: *La contabilità di Stato in Parlamento*;

Il prefetto della provincia di Novara: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1904*.

L'onor. senatore Nicolò Papadopoli di Venezia:

1° *La tariffa veneta del 1543*;

2° *Monete trovate nelle rovine del camp-nile di San Marco*.

Il prof. dott. Federico Sacco, di Torino: *Il futuro valico ferroviario attraverso l'Appennino genovese*;

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione della Compagnia di assicurazioni contro i danni degli incendi, di Milano: *Rendiconto delle operazioni dell'esercizio 1904 nelle due sezioni, incendi e via*. (Assemblea generale 14 maggio 1904);

Il direttore generale della statistica, Roma: *Statistica industriale; riassunto delle notizie sulle condizioni industriali del Regno*;

L'onor. sindaco del municipio di Roma: *Atti di quel Consiglio comunale dell'anno 1904* (2° quadrimestre);

Il Presidente della Camera di commercio, di Milano: *Memoria sul lavoro delle donne e dei fanciulli*;

Istituto Smithsonian, di Washington: *Bollettino n. 12 sul servizio esecutivo civile degli Stati Uniti*;

Il Presidente del Comitato per le onoranze a Francesco Crispi: *Crispi*;

L'onor. senatore Fedele Lampertico, di Montegaldella (Vicenza): *Di un luogo classico del Digesto nella storia dell'economia e del diritto*;

L'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio, Roma: *Saggio bibliografico degli articoli contenuti in riviste italiane e straniere sulle questioni del lavoro*. (Anno I, 1904);

L'onor. ministro dei lavori pubblici, Roma: *Annali del Consiglio delle tariffe delle strade ferrate* (1904);

Il rettore della R. Università di Messina: *Annuario di quella R. Università per l'anno accademico 1904-1905*;

Il preside del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento, Firenze: *Annuario*

di quel R. Istituto per l'anno accademico 1904-1905;

Il preside della R. Scuola normale superiore di Pisa: *Annali di quella R. Scuola normale*. (Filosofia e filologia, volume 18°);

Il Presidente della R. Accademia dei Lincei, Roma: *Atti di quella R. Accademia*. (Anno 1904, vol. V, fasc. 1, 2, 3, 4. *Quattro memorie della classe di scienze fisiche, matematiche e naturali*, dei corrispondenti signori: Anderlini, Angeli, Cesaro, Nasini, Salvadori);

Il signor Giacomo Pagano, di Palermo: *Lo zolfo della Luigiana e la temibilità della sua concorrenza*;

Il signor Giovanni Livi, direttore del R. Archivio di Stato, Bologna:

1° *I liutai bresciani* (Nuove ricerche);

2° *I mercanti di seta lucchesi in Bologna nei secoli XIII e XIV*;

3° *Per una rassegna bibliografica del professore Papa*;

4° *L'archivio di un mercante toscano del secolo XIV* (Francesco di Marco Datini);

5° *Memorie dantesche degli anni 1323 e 1325* (Da documenti inediti bolognesi);

6° *La patria e la famiglia di Girolamo Marini, ingegnere militare del secolo XVI*;

Il Presidente dell'Associazione italiana di beneficenza in Trieste: *Bilancio di quell'Associazione di beneficenza* (Anno XXXVII);

La Direzione della *Riforma sociale*, Torino: *Sopravvivenze militari*;

L'onor. senatore architetto Luca Beltrami, Milano:

1° *Il Pantheon*;

2° *Leonardo e il porto di Cesenato*;

3° *Il cav. Bernino caricaturista* (Nel terzo centenario della nascita);

4° *Francesco Brioschi* (Nel giorno della morte. — Un anno dopo. — Davanti al monumento);

5° *Sant'Ambrogio e Giuseppe Giusti* (Nozze Gussali-Cavenaghi);

6° *Divixia Vicecomitorum* (Nozze Visconti-Erba);

7° *Il piviale di Niccolò IV* (Nozze Gussali-Negri);

8° *Documenti relativi al Castello di Milano negli anni 1513-1526* (Nozze Vigoni-Nylius);

9° *Il decreto della piazza del Castello di Milano 22 agosto 1492* (Nozze Gneccchi-Chiesa);

10° *Leonardo da Vinci negli studi per il Tiburio della cattedrale di Milano* (Nozze Beltrami-Rosina);

11° *La cappella Camuzzio* (Nella chiesa di S. Maria degli Angeli in Lugano);

12° *La tutela artistica del duomo di Milano nell'ultimo quarto del secolo XIX.*

Congedi.

PRESIDENTE. Gli onorevoli senatori Saletta e Pierantoni chiedono un congedo, di dieci giorni il primo per motivi di servizio, e di quattro giorni il secondo per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni questi congedi s'intendono accordati.

Discussione del disegno di legge: « Sui professori straordinari delle R. Università e altri Istituti superiori universitari, nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 » (N. 92).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: il seguito della discussione del disegno di legge: « Sui professori straordinari delle Regie Università e altri Istituti superiori universitari, nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 ».

Come il Senato ricorderà, la discussione generale è stata chiusa ieri; quindi passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Ai professori straordinari delle R. Università e degli altri Istituti superiori universitari, nominati prima dell'entrata in vigore della legge 12 giugno 1904, n. 253, non si applicano le disposizioni della legge stessa, eccetto quelle determinate dalla presente.

Essi potranno essere promossi secondo le disposizioni degli articoli 124 o 125 del regolamento generale universitario 26 ottobre 1890, n. 7337, sulla proposta della Facoltà, sentito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione, e tenuto conto del n. 1 dell'art. 5 della legge 12 giugno 1904, n. 253.

La Commissione esaminatrice dovrà essere nominata secondo le disposizioni dell'art. 2 della legge 12 giugno 1904, n. 253.

I procedimenti per le promozioni, pei quali già il Consiglio superiore abbia deliberato l'iniziazione degli atti, saranno validi, se non siano contrari alle disposizioni della presente legge, senza tuttavia che sia necessaria menzione espressa del riconoscimento di cui al n. 1 dell'art. 5 della legge 12 giugno 1904, n. 253.

Su quest'articolo primo furono presentati tre emendamenti, rispettivamente dai signori senatori Maragliano, Mariotti Giovanni e Schupfer. Credo bene di darne lettura prima che si passi alla discussione dell'articolo.

Il senatore Maragliano propone:

Art. 1.

Il primo comma identico.

Sostituire al secondo comma il seguente:

I detti professori straordinari per quanto nominati antecedentemente alla legge 12 giugno 1904, ove la loro nomina sia stata fatta nelle condizioni volute dall'articolo 3 della detta legge, potranno a norma della legge medesima acquistare la stabilità ed aspirare successivamente alla promozione di ordinario.

Sopprimere il comma terzo ed il quarto.

MARAGLIANO.

Il senatore Scupfer propone il seguente emendamento:

Art. 1.

Sostituire al primo ed al secondo comma i seguenti:

I professori straordinari delle R. Università e degli altri Istituti superiori universitari nominati *in seguito a concorso* prima della entrata in vigore della legge 12 giugno 1904, n. 253, potranno essere promossi, purchè:

1. Abbiano esercitato l'ufficio di professore straordinario per non meno di tre anni scolastici senza interruzione;

2. Presentino nuovi titoli scientifici e forniscano le prove della loro attitudine.

I professori straordinari nominati senza concorso potranno diventare ordinari solo nel caso che in un concorso posteriore alla loro nomina abbiano conseguito la eleggibilità per la medesima cattedra con almeno otto decimi, o rie-

scano in seguito fra i primi tre, a' sensi della detta legge.

Il triennio decorrerà per essi dal momento in cui fossero stati dichiarati eleggibili o venissero proposti nella terna di cui sopra.

SCHUPFER.

E finalmente il senatore Mariotti Giovanni propone quest'ultimo emendamento:

Art. 1.

Aggiungere prima dell'ultimo comma il seguente:

I Professori straordinari, nominati senza concorso prima dell'entrata in vigore del regolamento 26 ottobre 1890, potranno essere promossi ordinari, quando per successive conferme annuali dall'epoca della nomina non abbiano mai interrotto l'insegnamento e siano dalle rispettive Facoltà con deliberazione motivata dichiarati degni della promozione

MARIOTTI GIOVANNI.

Do ora facoltà di parlare all'onor. senatore Maragliano per sviluppare il suo emendamento.

MARAGLIANO. Le ragioni della modificazione che io propongo al 1° articolo furono già svolte da me ieri in occasione della discussione generale. Io quindi brevemente riassumo i punti principali per i quali ritengo opportuno di sostenerla. Accetto il 1° comma dell'articolo come è presentato, perchè per quello non vi è nulla ad osservare.

Rifiuto il 2°, il 3° e il 4° comma. Rifiuto il 2° comma, perchè in esso si richiamano due articoli di un regolamento universitario abilito; due articoli ognuno dei quali implicava una violazione alla legge fondamentale della pubblica istruzione. Eravi violazione nell'articolo 124, perchè stabiliva un principio di nomina ad ordinario, quello per promozione, che non esiste nella legge Casati. Il 125 perchè ribadiva un altro abuso, quello della promozione in seguito all'applicazione, quasi obbligatoria e di rito, dell'art. 69. Su questo punto, specialmente, io richiamo ancora l'attenzione del Senato e la richiamo sulle parole stesse del relatore, il quale, appunto ricordando quell'articolo 124, confessa e nota che era stato note-

volmente attenuato il rigore dell'art. 69 della legge Casati per facilitare le promozioni.

Voi, onorevoli colleghi, ricorderete sempre che dai due rami del Parlamento costantemente si è deplorata la larghezza nell'applicazione dell'art. 69. L'onor. ministro della pubblica istruzione ieri ha espresso nettamente il convincimento suo che, non solo non sia bene abusarne, ma, mi pare, se ho ben capito, che persino non sarebbe tenero della conservazione dell'art. 69 nella legge. Ora, in questi, termini voi volete consacrare in una legge un principio il quale è nato da una violazione di legge, e che era entrato abusivamente in un regolamento non commendevole. Io ricordo che, quando si discusse la legge che oggi si vuol modificare, qui in Senato, l'onorevole ministro del tempo osservò, a chi proponeva appunto dei temperamenti, questo che mi pare molto degno di considerazione. Disse che dal momento che i professori straordinari attualmente esistenti hanno origini diverse, e furono eletti con regolamenti diversi, non era il caso di occuparsene nella legge, perchè si capisce che una legge non può avere effetto retroattivo, e gli interessati, se avranno dei diritti acquisiti da difendere, lo faranno a norma del diritto comune.

Esistono dei corpi dello Stato che sono chiamati appunto a tutelare, nei conflitti amministrativi, i diritti dei cittadini, e, se vi sono dei professori i quali si trovassero lesi da quelle disposizioni, hanno sempre un tribunale al quale ricorrere.

Ora riflettete bene. Prima del regolamento Boselli del 1890 esisteva un regolamento in cui di questo non si parlava; quindi i professori straordinari, che non erano nominati a quel modo, non hanno diritti acquisiti, in questo senso. Venne poi un ministero Baccelli successivo, che abolì quegli articoli del regolamento Boselli, ed i professori straordinari, nominati in questo periodo di tempo, non possono neppure invocare nessun diritto acquisito. Resta perciò ridotto di molto il numero, e questi che hanno diritti acquisiti, come succede tutte le volte che si fa una innovazione legislativa, è naturale che possano far valere i loro diritti.

In conseguenza a me pare non sussista la ragione di stabilire questa norma generale che apre le porte a tutti, e che consacra il principio

di un' applicazione a scartamento ridotto dell'art. 69. Io capisco il desiderio degli onorevoli colleghi proponenti la legge, dell' Ufficio centrale che l' ha esaminata e che la sostiene, il desiderio di tener conto di tante posizioni, anche abusivamente acquistate, ma teniamone conto fino ad un certo punto, ricordando sempre che questi professori hanno ancora un mezzo di far valere i loro diritti, se ne hanno. E se non li hanno, perchè darli loro con una nuova legge? Questo in tesi generale, per tutti i due articoli del regolamento ai quali si dovrebbe richiamare il comma 2, che quindi non avrebbe più qui ragione di essere. Quello che io propongo di sostituire al comma 2 del progetto di legge consacra e riconosce un diritto che è il solo rispettabile, ed è questo. Esso dice: « I professori straordinari, per quanto nominati antecedentemente alla legge 12 giugno 1904, ove la loro nomina sia stata fatta nelle condizioni volute dall'art. 3 della detta legge, potranno, a norma della legge medesima, acquistare la stabilità e il diritto alla promozione.

Così metteremo sopra una bilancia di equità nella stessa posizione, quelli che sono nominati in base alla legge, e quelli che furono nominati prima. Abbiamo gli stessi requisiti ed allora acquistino gli stessi diritti; e se non si fa così, allora, onorevoli colleghi, sappiate dove si arriva. Sappiate che (ed io ne ho qui un elenco) vi sono dei professori dei quali, per esempio, uno concorre una volta ed ottiene 33/50, concorre una seconda volta ed ottiene 34/50 ed è nominato professore straordinario. Un altro è dichiarato ineleggibile una volta, in un primo concorso; in un secondo concorso ebbe 34/50, ed anche questo fu nominato professore straordinario, perchè aveva fatto un concorso. Di questi esempi ne potrei citare molti ma mi limiterò a ricordarne uno curiosissimo. Non faccio nomi.

SCIALOJA, *relatore*. Sarebbe meglio farli.

MARAGLIANO. Senta, onorevole collega, io glieli potrò far vedere questi nomi, ma non credo che sia il caso di mettere qui alla berlina tanti colleghi.

Un professore ordinario, recentemente nominato, fu graduato terzo in un primo concorso con 35/50, poi quarto con 40/50 in un altro concorso, e fu allora nominato straordinario senza parlare di concorso. Ma dopo tre anni un decreto di un altro ministro dichiarò che doveva

intendersi nominato in seguito a concorso. Ed abbiamo molti altri esempi di questi abusi ministeriali, pei quali si è applicato il principio della nomina per concorso a tutti quelli che avevano ottenuto una eleggibilità qualunque, contrariamente allo spirito del regolamento Bosselli del 1890.

Perchè aprire ora a tutti costoro, indeterminatamente le porte? Se credono di avere dei dritti li potranno far valere presso i corpi competenti, ma noi non dobbiamo consacrare dritti ipotetici che sono basati sopra regolamenti che violavano le leggi, su regolamenti interpretati via via largamente, abusivamente, arbitrariamente.

Abbiamo avuto un ministro, e voi lo sapete, che aumentò di un quarto, quasi, il numero dei professori dell' Università, e si nominarono professori senza misura. Noi deplorammo questo abuso, oggi lo vogliamo sancire e legalizzare.

Se si vuol fare qualche cosa, si faccia questo: vi sono professori straordinari, nominati prima della legge del 1904, i quali sono entrati a porte larghe, perchè hanno vinto un concorso, perchè furono fra i tre primi; ebbene la legge del 1904 stabilisce che così debbano essere nominati gli straordinari: consacriamo, e fin qui non vi è nulla a ridire, il principio, ed avremo fatto opera giusta, e non avremo danneggiato il nostro ordinamento universitario, non avremo fatto opera dannosa agli studi; perchè, ritenetelo bene, è ben diverso (e non mi starò mai dal ripeterlo) il valore di concessioni fatte ad insegnanti, da quelle che si fanno ad un impiegato d'ordine di una amministrazione qualsiasi, dandogli una promozione qualunque.

Questo caso riguarda l' impiegato stesso, e le conseguenze si fermano a lui, ma quando invece voi applicate una misura di questa natura ai professori di università, le conseguenze di una nomina abusiva, di una larghezza, frutto di buon cuore, sono molto più estese; si riflettono sopra generazioni di studiosi e di professori, perchè son quelli poi che concorrono a giudicare coloro che aspirano al professorato.

È per ciò che io mi permetto di insistere su questo punto, e vi insisto per una convinzione profonda, per l'esperienza che ho di tanti anni di vita universitaria. Sarò solo a sostenerlo, ma sarò soddisfatto per me stesso, per-

chè non avrò a rimproverarmi di avere ceduto a sentimenti di compassione, cui si deve resistere, quando si tratta di interessi pubblici da tutelarsi.

Insisto dunque sopra l'emendamento da me proposto.

Si capisce che gli altri due comma dell'articolo, ammettendo questo, non avrebbero più ragione di esistere.

L'onor. relatore, lo so, e lo ha dichiarato ieri, non vuole accettare alcun emendamento. Egli è convinto della infallibilità sua e non voglio guastargli questa sua convinzione. Egli, però, vorrà rispettare le mie, quando gli dico, che questa legge segue un regresso pei nostri ordinamenti universitari ed è perniciosa alla loro serietà.

CANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cantoni.

CANTONI Non conosco quali siano le intenzioni dell'Ufficio centrale, ma a me dorrebbe assai se esso volesse accettare la proposta di emendamento del nostro collega Maragliano.

Io sono perfettamente d'accordo col senatore Maragliano nel riconoscere che nelle deliberazioni concernenti la pubblica istruzione dobbiamo prendere per criterio principale il bene dell'insegnamento; ma io mi sarei aspettato che il senatore Maragliano appunto con tale criterio facesse ben altre proposte di quelle che ha fatto. E per vero, accettando il suo emendamento, che vantaggio ne viene all'insegnamento?

Se i professori che egli crede cattivi e che egli non vuole nè promuovere ordinari, nè rendere stabili, ma concede siano confermati di anno in anno, non sono esclusi dall'insegnamento, quale giovamento ne avrà questo? Per gli scolari, che i loro professori siano ordinari o straordinari, stabili o non stabili, le conseguenze sono le medesime. Anzi debbo osservare che, quando una persona si trova in una posizione così precaria, sia pure soltanto giuridicamente, c'è tutto da presumere che insegnerà meno bene, trovandosi in condizione mortificante o angustiata.

Se noi apriremo le porte a questi professori straordinari, dando loro il modo di diventare ordinari, li renderemo più attaccati alla scuola e più zelanti nello studio, e credo che così fa-

ranno assai meglio che non se fossero conservati nella condizione alla quale il senatore Maragliano li vorrebbe per sempre condannati.

Il senatore Maragliano, per essere logico, dovrebbe proporre addirittura che, dopo due o tre anni, se un professore straordinario non si mostra capace, debba essere licenziato.

Questo, che parrà una grande durezza, avrebbe però un effetto veramente benefico per le nostre scuole superiori, e nella maggior parte dei casi sarebbe utile agli stessi professori straordinari, quando ciò accadesse in principio della loro carriera, inducendoli a prendere un'altra via, anche per essi più conveniente.

Ma qui si tratta di professori straordinari, che sono generalmente tali già da molti anni, e che sono già stati riconosciuti capaci dalle loro Facoltà, le quali hanno pure una certa competenza di giudicare.

Come vuole il senatore Maragliano ora mandarli via, e tanto peggio! continuare a tenerli nello stato attuale?

Quando, senza aver riguardi personali, si volessero fare delle proposte utili all'insegnamento, vi sarebbe da pensare ad altre, anche rispetto ai professori ordinari, per esempio a quella dei limiti d'età, la quale, specialmente per alcuni insegnamenti, sarebbe veramente di necessaria attuazione.

D'altra parte non convien dimenticare che l'Ufficio centrale non propone già senz'altro la promozione di una categoria di professori straordinari ad ordinari, ma pone ad essa delle condizioni che debbono piacere allo stesso senatore Maragliano. Dal discorso che questi ha fatto si vede chiaramente che egli ha una grande fiducia nelle Commissioni di concorso; perchè, a suo dire, parrebbe che i concorsi siano infallibili e diano sempre i migliori risultati.

Questo io credo che sia un pregiudizio ed un ottimismo che i fatti smentiscono assolutamente; tutti coloro che sono stati o sono nel Consiglio Superiore possono smentirlo; perchè si sono visti passare davanti dei concorsi dove il concorrente, che poco innanzi era stato giudicato primo, diventava poi il secondo, il terzo e magari l'ultimo, e viceversa. Vi sono stati dei professori i quali sono stati nominati senza concorso, o non vi ebbero classificazioni molto alte, e pei quali lo stesso Consiglio Superiore ha cercato tutti i modi di promuoverli ordinari,

perchè c'era nella coscienza di tutti che avevano un valore superiore ad altri riusciti primi.

Io sono d'accordo col nostro collega D'Ovidio nel riconoscere che nelle condizioni attuali il sistema dei concorsi è il migliore, o, come io direi piuttosto, il meno peggio; riconosco anche che esso ha impedito il regionalismo nelle nostre Università. Credo però che non fosse l'unico mezzo per ottenere questo risultato e credo pure che vi sono stati ministri i quali hanno fatto senza concorsi ottime nomine e nomine che hanno prodotto lo stesso bene a cui accennava giustamente il nostro collega D'Ovidio.

Io credo pure che i ministri abbiano fatte alcune pessime nomine, ma alcune pessime proposte furono pur fatte dalle Commissioni di concorso. Certamente nel pubblico fanno maggiore effetto gli errori o, se volete, le colpe dei ministri, che non gli errori e le colpe delle Commissioni; perchè con maggior gusto si inveisce contro ad un ministro che contro ad una Commissione; e poi quelli che stanno più in alto qualche volta si trovano nel difendersi in una condizione più debole. Un ministro si difende meno facilmente di una Commissione, e quindi in questo bisogna essere molto equi, non vedere cioè, come si fa troppo sovente da noi, tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altra. Ma del rimanente, posta tutta quella fiducia che il Maragliano ha nelle Commissioni di concorso, che cosa propone l'Ufficio centrale? Che i professori straordinari di cui stiamo discutendo, siano giudicati da queste medesime Commissioni; che essi passino per la stessa trafila, e anche maggiore, del Consiglio Superiore, delle Commissioni e delle Facoltà. C'è infatti prima un parere della Facoltà, poi uno del Consiglio Superiore, poi il giudizio delle Commissioni, poi un altro del Consiglio e in ultimo viene la deliberazione del ministro.

Voi avete dunque tutte le garanzie ragionevoli che potete desiderare. Ammetto che, ciò nonostante, si commetteranno degli errori; e so benissimo quello che risponderebbe subito il senatore Maragliano, cioè che quando si tratta delle promozioni le Commissioni hanno una molto maggiore facilità che non nel giudicare i concorsi, prevalendo troppo spesso in quelle i sentimenti di pietà; ma, se si vuol ragionare in questo modo, osserverò che anche nelle Com-

missioni di concorso non mancano sentimenti d'altra natura che possono perturbare il giudizio, come le tendenze di scuola e le simpatie o antipatie di partito. Anche qui dunque non dobbiamo cercare tutto il male da una parte sola, mentre ve n'è da ambe le parti. Ma vi è anche una ragione di carattere giuridico, che ci deve fare respingere l'emendamento dell'onorevole Maragliano: il senatore Maragliano vuole applicare a quelli che sono stati nominati professori straordinari, prima della legge del 12 giugno 1904, le norme e le condizioni imposte da questa. Ora ciò a me non pare giusto. Molte cose ha mutato la legge del 1904 rispetto a quello che si faceva colla legge e coi regolamenti anteriori: è perfino mutata in parte la composizione delle Commissioni, la procedura per la loro nomina, ed essenzialmente mutati sono il modo e i limiti del giudizio.

Dunque, come si possono applicare queste norme a concorsi nei quali questa legge non era neppur conosciuta? Per quanto a me pare, io non troverei neanche molto da censurare l'Ufficio centrale se ha richiamato nella sua legge i due articoli 124 e 125 del regolamento del 1890. Le osservazioni dei senatori onorevoli Colombo e Pelloux sono perfettamente giustificate dal lato strettamente giuridico e formale; però non v'ha dubbio che col richiamo di quei due articoli la legge dimostra chiaramente la propria ragione e giustificazione; essa dimostra cioè di voler applicare quei due articoli perchè essi vigevano al tempo in cui i professori straordinari erano stati nominati. Si potrà insistere sull'osservazione che una legge non può fondarsi sopra un regolamento; ma nel caso attuale e nei suoi effetti tanto valeva il regolamento quanto la legge, alla quale, in fondo, a torto o a ragione, il regolamento stesso in parte derogava; ma di questa illegalità i professori nominati non sono responsabili, specialmente in questo caso, nel quale essi non potevano certo ricorrere al Consiglio di Stato per opporsi all'applicazione dei due citati articoli. Il richiamare nella legge quei due articoli ha dunque i suoi vantaggi. Del rimanente nell'Ufficio centrale vi sono persone competentissime a giudicare dell'opportunità oppure no di mantenere il detto richiamo. Ciò su cui io insisto è che esso tenga fermo, almeno nella sostanza, tutto l'art. 1° da essa proposto.

PRESIDENTE. Il senatore Schupfer ha facoltà di parlare per svolgere il suo emendamento.

SCHUPFER. Nel proporre il mio emendamento ho mirato a più cose: e prima di tutto a escludere il richiamo a due articoli di un regolamento che non esiste più; escludere cioè una cosa che anche testè ha trovato approvazione da parte del mio egregio amico e collega Cantoni. L'Ufficio centrale nel richiamarsi a quei due articoli ha messo avanti due ragioni. La prima, per dimostrare che voleva rispettata e sancita giuridicamente la posizione che gli straordinari di fatto avevano prima, ed è la ragione a cui ha alluso l'onorevole Cantoni. La seconda, per mantenere in vigore quelle regole nel modo come la giurisprudenza amministrativa le aveva a poco a poco interpretate ed esplicate. Ma la dimostrazione dello *statu quo* anzichè da un esplicito richiamo ad un regolamento, poteva risultare dalla relazione stessa e, anche indipendentemente dalla relazione, da una semplice dichiarazione che l'Ufficio centrale per bocca del suo relatore ne avesse fatto in questo consesso. Non c'era proprio nessuna necessità di consacrare quel richiamo a due articoli del regolamento in una legge.

E d'altra parte quei due articoli non bastano perchè la posizione di fatto degli straordinari possa dirsi rispettata. E non mi diffonderò adesso a dimostrarlo perchè su questo punto tornerò poi più diffusamente in seguito quando avrò a giustificare il tenore del mio emendamento. Molto meno poi posso ammettere oggi il secondo argomento adottato dall'Ufficio centrale, dopo le dichiarazioni che ieri il relatore, in nome dell'Ufficio stesso ha fatto in questo consesso. Perchè in sostanza la intenzione sua sarebbe di perpetuare l'interpretazione abusiva data a quei due articoli.

In realtà l'art. 124 nel suo testo, qualora lo si applicasse proprio nel modo in cui suona, non potrebbe trovare applicazione per nessuno degli straordinari attualmente in posto, mentre poi accettando l'interpretazione suggerita, come dice il collega, dalla prudente equità della giustizia amministrativa, quell'articolo 124 verrebbe anche troppo facilmente applicato a tutti.

Stando alla lettera, non potrebbe venire applicato a nessuno, sia perchè dovrebbe esserlo in modo *molto ristretto*, sia perchè nol potrebbe che con un *grave pericolo* per coloro

che vi si richiamassero, soggiungendo esso che, nel caso in cui la Commissione non trovasse da applicarlo, si dovrà bandire il concorso a quella cattedra.

Ma lasciamo l'interpretazione rigorosa, e vediamo invece come le cose stanno in realtà. La giurisprudenza (lo ha detto ieri l'onorevole Scialoja) ha inteso la parola *strettamente* dell'articolo come se volesse dire *largamente*; e dunque già per questo siamo ben lungi dalla parola, e molto più poi dallo spirito della legge. In secondo luogo non c'è esempio che il concorso sia stato mai bandito nei casi in cui il voto di una Commissione fosse riescito sfavorevole: il professore pur essendo bocciato, ha nondimeno conservato sempre la sua cattedra.

Ora io domando: è questo stato di cose che noi vogliamo veramente perpetuare? Ed è serio di perpetuarlo?

In fondo si vuole aver l'aria di sancire una norma rigorosa, richiamandosi semplicemente all'articolo, e insieme far capire che quell'articolo, come suona, è una lustra, una specie di spauracchio per i gonzi, ma che in realtà non si applicherebbe nel modo che suona, ma nel modo largo, che diventerà larghissimo, della giurisprudenza amministrativa, cioè a dire appunto nel modo diametralmente opposto.

Ma non si ha il coraggio di dirlo. Una specie di pudore verginale ha trattenuto l'Ufficio centrale (*ilarità*), e così è ricorso al richiamo come ad un espediente, una specie di bandiera che avrebbe dovuto coprire la merce.

Io penso adunque che abbiano pienamente ragione l'onorevole Pelloux e l'onorevole Colombo, di volere che si dica francamente ciò che si vuole, senza schermirsi dietro al richiamo di due articoli di regolamento.

Certamente è un sistema abbastanza ibrido per se stesso: non già perchè non ci sieno leggi le quali si richiamino anche ad articoli di regolamento; ma perchè è forse l'unico esempio di una legge che vi si richiami proprio nella sua parte essenziale; perchè gli articoli 124 e 125 del regolamento 1890 costituiscono veramente ciò che v'ha di sostanziale in questa legge; il resto non è che frangia.

E vengo all'art. 69.

È un disgraziato articolo, il quale può avere avuto, ed ha avuto certamente la sua piena giustificazione in altri tempi, ma che non cor-

risponde più a nessun bisogno dell'ora presente. Vi è stato un tempo, abbastanza lontano, in cui poteva essere anche necessario di cercare le illustrazioni scientifiche, magari fuori d'Italia, e affidar loro una cattedra, indipendentemente da un concorso, a cui forse non avrebbero preso parte. E si è fatto. Fu nel tempo che seguì da vicino il nostro risorgimento nazionale, e l'articolo 69, applicato con giusti criteri, ha dato veramente buoni frutti. Ma adesso? Fortunatamente quel periodo è tramontato. Le grandi illustrazioni della scienza, anche le mezze illustrazioni, hanno veramente dato ciò che il paese poteva aspettarsi da esse. Intorno a ciascuna di esse si è venuta formando una larga scuola. Io stesso, quantunque non sia neanche una mezza illustrazione, ho fatto del mio meglio, e altri, anche più giovani di me, hanno fatto altrettanto.

Ricordo, a titolo d'onore, il mio amico, autore ed ispiratore di questa legge. Mi piace di avvertirlo: i nostri discepoli siedono in tutte le Università del Regno, e fanno onore ai maestri, i quali non desiderano di meglio che di vedersi avanzati da essi, perchè il progresso della scienza si ottiene solo a questo patto. Oramai la scienza italiana non ha bisogno di vere o presunte illustrazioni che l'aiutino a camminare, la scienza italiana cammina ormai da sè, e avanza ogni giorno più, in cerca di nuovi ideali e di nuovi orizzonti, affermandosi solennemente in faccia a tutti ed anche agli stranieri, i quali del resto sono i primi a riconoscerlo. Perchè, mentre era ben raro il caso di trovare in addietro un'opera nostra, non dico studiata, ma neppure citata o ricordata da essi; invece adesso le opere nostre, frutto di una coscienza scientifica già matura e di forte amore, anche di nobili abnegazioni, si ricordano, si citano, si studiano anche da essi.

Che bisogno ci sarebbe adesso dell'art. 69?

Questo articolo ha oggimai dato ciò che poteva e doveva dare. Ormai non c'è più bisogno di esso; se pure si volesse confermare questo articolo, sarebbe semplicemente come una testimonianza di un periodo già da lungo tramontato, un vero pezzo archeologico! Preferisco di seppellirlo; sia pure con tutti gli onori civili e militari, ma seppellirlo.

E' mi gode l'animo di vedere che anche l'onorevole ministro della pubblica istruzione è in

questo ordine di idee: lo ha espresse alla Camera; ed anche ieri al Senato ha ripetuto che sarebbe cosa migliore di depennare questo articolo dalla nostra legislazione scolastica.

L'onorevole relatore non è di questo avviso, perchè, dopo tutto, potrebbe sempre sorgere qualche nuovo genio, ed il ministro del tempo potrebbe deplorare di non avere più a sua disposizione questo articolo per applicarglielo.

Ma a questa sua preoccupazione ha già risposto saggiamente ieri l'onorevole ministro: « Quando si trattasse di geni si troverà sempre il modo di venire in loro aiuto ». Dopo tutto i geni non sorgono come i funghi, e le leggi non si fanno per casi affatto eccezionali...

SCIALOJA, *relatore*. Ma la scienza sì.

SCHUPFER... Dopo tutto lo stesso relatore, che m'interrompe, ha detto, non più tardi di ieri, rispondendo, all'onorevole Carnazza che egli e l'Ufficio centrale, proponendo il presente disegno, hanno fatto astrazione dai casi particolari!

Ma c'è di più. La verità è che questo articolo 69, non solo riesce inutile nel momento storico che attraversiamo; ma conduce ad abusi deplorabilissimi...

DINI. Ma questo non vi ha che fare!

SCHUPFER... Più che ella, onorevole Dini, non creda. Si tratta di una vecchia arma, la quale ha finito con l'arruginirsi. Perchè, cessato il vero bisogno del momento, si è lasciata dormire per qualche tempo, finchè si è sfoderata di nuovo, ma non era più quella.

L'articolo 69 in questione dice in sostanza questo: Che il ministro può di sua autorità nominare professore colui il quale per opere scientifiche, o per scoperte fatte, o per insegnamenti dati, sia venuto in meritata fama di singolare perizia nella materia che intende professare. Questo è l'articolo 69. Ora vediamo come sia stato applicato in quest'ultimo tempo. Non esito a dire che le condizioni volute dall'articolo sono state perdute d'occhio completamente.

Lasciamo le scoperte; queste non si fanno ogni giorno e quindi è raro il caso che l'articolo possa venire applicato per una scoperta. Comunque, ci si contentò delle opere scientifiche; ma non si badò se queste avessero veramente procacciato all'autore quella fama di singolare perizia che la legge richiedeva. Da ultimo anche

i titoli scientifici cedettero davanti a quelli acquistati nell'insegnamento; e non si ritenne neppure necessario che la fama, così acquistata, fosse generale, ci si contentò di una fama locale, quale risultava per lo più dai certificati delle rispettive Facoltà, dalla testimonianza di amici complacenti; anche di quelli del Consiglio Superiore.

Perchè la giurisprudenza amministrativa, a cui l'onorevole relatore allude nella sua relazione, è specialmente quella del Consiglio superiore.

Avranno largheggiato i ministri, avranno largheggiato anche molto le Commissioni, scandalosamente, quando furono chiamate a giudicare, e un'eco di questi scandali l'abbiamo avuto non molti anni sono anche in quest'aula. Era stata messa assieme una Commissione per vedere se questo malaugurato art. 69 avrebbe potuto applicarsi ad un dato professore. E la Commissione gliel'ha applicato; ma ne è derivato proprio uno scandalo, e, portata la cosa in Parlamento, il ministro d'allora ha dovuto revocare il decreto già firmato e registrato.

SCIALOJA, *relatore*. Non era una Commissione!

SCHUPFER. Era una Commissione e potrei farne i nomi. Altre volte poi, l'articolo è stato applicato per ragioni meramente politiche, per rendere possibile a qualche professore straordinario di portarsi deputato.

Dunque le Commissioni hanno peccato, i ministri avranno peccato, ma ha peccato anche il Consiglio superiore, che avrebbe dovuto essere il vigile custode della legge ed invece ha contribuito, non meno dei ministri e delle Commissioni, a svisarla.

Oggimai siamo ridotti a tale, e lo sa l'onorevole ministro, che non vi è seduta del Consiglio a cui non vengano presentate tre, quattro domande per l'applicazione dell'art. 69, molte volte da genî incompresi i quali non avrebbero potuto conseguire il bastone di maresciallo nei concorsi, e il Consiglio superiore ha preso ormai l'andazzo di accordare.

DINI. Non sempre.

SCHUPFER. Quasi sempre, e nelle ultime sessioni ne abbiamo avuto delle infornate. Anzi all'onor. Dini voglio ricordare un caso, molto caratteristico e recente, di uno il quale a mala pena era riuscito a conseguire una eleggibilità

in un concorso, e dopo due o tre anni è venuto davanti al Consiglio domandando addirittura l'applicazione dell'art. 69, e il Consiglio l'ha accordata, sulla proposta di un suo membro rispettabilissimo, ma di studi diversi, mentre la materia in questione non era in quel momento neppure rappresentata in Consiglio. Così fu applicato l'art. 69, e ne è derivato un grave scandalo anche allora, perchè tutti i competenti si sono inalberati contro questa decisione.

Ecco dove ha finito questo articolo, dopo aver dato realmente dei buoni frutti; e non volete ch'io aderisca all'idea dell'onorevole ministro che sarebbe cosa migliore di seppellirlo per sempre?

Veramente l'onor. relatore ha detto che, a suo parere, lo si avrebbe dovuto applicare con grande rigore, una volta ogni 10 anni, e ad ogni modo con tutte le garanzie possibili. E sono belle parole! ma intanto egli stesso ha fatto omaggio alla larga interpretazione della giurisprudenza, quando ebbe paura che, introducendo nella legge le parole dell'art. 124 del regolamento, si potesse credere di doverlo applicare *strettamente* invece che *largamente*.

Sicchè sta bene che nelle sue intenzioni ci possa anche essere l'ideale di un'applicazione rigorosa quale si richiede dalla legge, ma nel caso speciale, che ci sta dinanzi, le sue buone intenzioni sono smentite dal fatto. Del resto, crede proprio l'onor. relatore che quando un istituto ha fatto il suo tempo ed è degenerato, basterebbe di richiamarlo alle origini perchè potesse dare ancora buoni frutti e perchè cessassero gli abusi?

Nè mi si parli di garanzie. Le abbiamo sperimentate tutte. Il voto delle Facoltà e il voto del Consiglio superiore; e non hanno giovato. A che pro continuare nell'esperimento se abbiamo davanti a noi quanto basta per concludere che andremo sempre di male in peggio continuando per questa via?

C'è poi questo nel caso concreto, che ci sta davanti, che insistendo nell'applicazione dell'articolo, proprio per gli straordinari riesciti senza concorso, mentre si verrebbe da un lato ad incoraggiare tante grandi o piccole vanità, dall'altro poi si verrebbe a forzare mostruosamente la coscienza delle Commissioni che fossero chiamate a giudicarne.

Io non voglio neppure per un momento soffermarmi nell'ipotesi che una Commissione possa negare il suo voto; conosco troppo gli uomini, e d'altronde so come le cose sono andate per lo passato, perchè possano mutarsi in avvenire, tanto più quando si saprà che in questo stesso Consesso l'applicazione della legge, che dovrebbe essere *stretta*, si è intesa invece nel senso di una interpretazione *larga* di essa. Oramai il relatore dell'Ufficio centrale lo ha dichiarato: «Badate, noi diciamo *strettamente*, ma in fine facciamo plauso alla giurisprudenza che intese questo *strettamente* nel senso di *largamente*».

Non dubitate che la pietà, così temuta dall'on. Maragliano, avrà il sopravvento, e potrà anche parere in certa guisa conestata.

Io penso che la Commissione accoglierà subito per lo meno il dubbio che si possa trattare veramente di un uomo illustre. Infine chi domanda l'applicazione dell'art. 69 viene implicitamente a dire di essere o di ritenersi un uomo illustre, ed io ricordo a questo proposito un pensiero del Leopardi, che cioè per diventare illustre bisogna che l'uomo cominci a dichiararsi tale, e disgraziatamente è ciò che accade oggigiorno nella vita: il resto poi viene da sè; e il resto lo daranno gli amici compiacenti della Facoltà, i quali non mancheranno certo di rilevare il grande zelo che l'insegnante mette nell'insegnamento, la grande efficacia di questo insegnamento, la grande utilità che ne ritraggono gli studenti, la fama eccezionale che egli con i suoi insegnamenti si è procurata. Tutte cose queste, poco controllabili; ma sufficienti perchè una Commissione possa tranquillamente dare il suo voto in favore della nuova illustrazione.

Et sic itur ad astra. Così quel professore, che a rigore avrebbe dovuto stare in coda a tutti gli altri della sua Facoltà, si troverà improvvisamente, per effetto di deplorabili concidendenze, alla testa di tutti, perchè egli potrà vantare il voto di una Commissione che lo dichiara uomo illustre di fronte ai colleghi riusciti solo per concorso.

Dunque, che si voglia mantenere o no l'articolo 69 nella nostra legislazione (per me lo abolirei), non lo ribadiamo adesso per questi casi, a cui non potrebbe trovare onesta applicazione.

Ma bisognerà pur provvedere alle condizioni di questi professori nominati senza concorso, ed ecco un'altra ragione del mio emendamento. In sostanza io torno con esso a ciò che l'Ufficio centrale del 1904, quando si discusse la legge che adesso si vuol completare con l'articolo transitorio, aveva proposto, ma che disgraziatamente non fu discusso.

Perchè non bisogna credere che l'Ufficio centrale d'allora avesse dimenticato i professori straordinari che si trovavano già a posto, e non abbia cercato di provvedere stabilmente alla loro posizione. Lo stesso onorevole relatore ha avuto cura ieri di avvertirlo, riparando ad una omissione della sua relazione, che ha potuto trarre in errore anche l'onor. D'Ovidio, ed io ne lo ringrazio anche in nome dei colleghi dell'Ufficio d'allora, i quali saranno così ben lieti di apparire se non altro meno insipienti o più solleciti di quello che altrimenti si sarebbe creduto.

E, nel tornare al concetto del vecchio disegno di legge, mi conforta anche il pensiero che in fondo lo stesso ministro della pubblica istruzione lo aveva accolto nella riforma del regolamento generale universitario presentata al Consiglio di Stato.

Insieme poi mi conforta l'idea che anche l'onorevole relatore possa accoglierla, perchè corrisponde pienamente alle sue vedute, espresse nella relazione e ribadite ieri, di « voler rispettare e sancire giuridicamente la posizione che gli straordinari *di fatto* avevano prima ».

Giacchè in realtà il suo progetto, pur tenendo conto di molte cose, ne ha dimenticata una che pur era stata sancita dalla giurisprudenza, come parte di quelle *posizioni di fatto* che si vogliono rispettare, e a cui del resto egli stesso allude quando dice che il Consiglio Superiore aveva da più tempo pensato che una nomina, anche se fatta senza concorso, potesse non di meno venire « regolarizzata con una buona eleggibilità ottenuta in qualche concorso »; sono le sue parole.

Era una nuova via che si apriva a questi poveri paria del nostro insegnamento universitario. Perchè non tenerne conto?

Dopo tutto se questi professori nominati senza concorso non sono delle illustrazioni (noto tra parentesi che le vere illustrazioni non sono molte, nemmeno fra quelli che sono riusciti con

tutti i sacramenti), nondimeno molti sono persone degne, le quali giovano agli studi e che meritano riguardo.

La loro colpa è di essere stati nominati con un *vizio di origine*; ma è specialmente colpa di chi li ha nominati, quantunque anche il ministro del tempo che ha creato questa singolare situazione di cose avrebbe potuto pensarci. Si trovava di fronte ad un articolo di legge di dubbia interpretazione, ed ha creduto che il diritto di nominare gli straordinari spettasse a lui indipendentemente da qualunque concorso: così non ha più bandito concorsi per straordinari; e fu in quel frattempo che le Università vennero riempite di gente nominata unicamente per volontà del ministro; a volte, anche a scartamento ridotto, con uno stipendio molto minore del consueto. Comunque, i vizi di origine si possono sanare, ed alcuni di questi professori ci sono veramente riesciti, prendendo parte a concorsi posteriori e ottenendo una buona eleggibilità: la giurisprudenza ne ha tenuto conto. Altri poi potranno riescirvi in avvenire.

Perchè non ne terremo conto anche noi?

Ecco ciò che mi ha suggerito l'emendamento che raccomando al Senato. Non si tratta di cosa nuova, ma di una pratica suggerita da vere ragioni di equità, una condizione di fatto che esiste da più anni nei nostri atenei, che ha avuto la sanzione del Consiglio Superiore, ed è stata accettata da tutti i ministri; quella, cioè, che un professore straordinario nominato senza concorso, possa intendersi pareggiato a quelli nominati per concorso, qualora in un concorso posteriore ottenga una buona eleggibilità.

Si tratta di una pratica da molto tempo introdotta nei nostri ordinamenti; ma d'altra parte non è che una pratica. Non c'è legge che l'abbia sancita, e neppure un regolamento che abbia disposto in proposito. È una condizione di fatto la quale per motivi di equità si è venuta formando un po' alla volta, ma è una condizione di fatto che oggi c'è e domani potrebbe anche non esserci perchè la pratica è mutabile secondo l'umore degli uomini, le condizioni del momento, il vento che spira, e se questa pratica mutasse verreste a togliere a questi professori straordinari la legittima aspettativa, che pure avevano, di poter migliorare

la loro condizione in questa maniera. Ora, con l'introdurla nella legge, io credo fermamente a due cose:

La prima, di riempire una lacuna del presente disegno di legge, pur rendendo omaggio ai criteri dell'Ufficio centrale di rispettare l'attuale posizione di fatto degli straordinari.

La seconda, di togliere codesta pratica a tutte le incertezze e oscillazioni a cui altrimenti potrebbe andare soggetta.

Credo poi tanto più necessaria l'aggiunta di fronte al modo in cui è concepito il primo articolo del presente progetto: perchè quando dite che un professore straordinario nominato fuori concorso non può diventare ordinario se non con l'applicazione dell'art. 69, voi gli chiudete assolutamente la strada ad ogni altra promozione; escludete implicitamente che, la sua posizione possa venir regolata in altro modo o quanto meno fate nascere dei dubbi, mentre certamente il compito del legislatore non può essere di far leggi di dubbia interpretazione, ma leggi chiare ed esplicite, molto meno poi di lasciar persistere i dubbi quando si prevedono e si possono togliere!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mariotti Giovanni per svolgere il suo emendamento.

MARIOTTI G. *dell'Ufficio centrale*. Non ho proposta, come gli onorevoli Maragliano e Schupfer, una legge nuova in sostituzione di quella presentata dagli onorevoli Scialoja e Dini; ho proposta una sola brevissima aggiunta, che si può esporre in poche parole; del resto la portata del mio emendamento è così lieve che spero non debba incontrare difficoltà l'accoglimento di esso da parte del Senato.

Io ho accettato lo spirito che informa la legge ho accettata, anzi, la legge stessa; l'ho difesa nell'Ufficio primo e la sostengo qui come membro dell'Ufficio centrale; ma mi pare che allo spirito informatore di essa, in un punto noi siamo venuti meno. La legge ha soprattutto questo scopo che: « cessi il disordine », leggo le ultime parole della relazione Scialoja, « cessi il disordine e la poca sicurezza nella carriera dei professori, i quali hanno tanto bisogno di quiete per attendere all'insegnamento ed al progresso della scienza ».

Questo è lo scopo preciso della legge, e a questo scopo tendono quasi tutte le disposizioni

di essa. Però ieri lo stesso onor. Scialoja riconosceva che vi è una parte dell'articolo secondo, in cui, anzichè assicurare la carriera dei professori, questa viene resa più incerta e difficile, e viene ad essere menomato il diritto che essi avevano acquisito colla legge 12 giugno 1904.

La legge del 1904 non fa distinzione tra i professori straordinari nominati per concorso e gli altri nominati senza concorso...

SCIALOJA, *relatore*. Perchè non ammetteva altri professori che quelli nominati per concorso.

MARIOTTI G. *dell'Ufficio centrale*. Questo per l'avvenire; ma, per il passato, la legge del 1904 contempla, senza distinzione alcuna, tutti quelli che allora erano professori straordinari; e, per quanto riguarda la promozione a ordinari, li tratta tutti ad un modo.

Invece colla nuova legge, quale è proposta, citando gli articoli 124 e 125 del regolamento del '90, si viene a distinguere nettamente l'una categoria di professori dall'altra.

Io confesso che da principio fui contrario alla citazione di quei due articoli di un vecchio regolamento in una legge nuova; ma avevamo nell'Ufficio centrale un dottissimo romanista, il quale ricordando, forse, l'antico diritto del postliminio, ha voluto rievocare a nuova vita i due articoli del regolamento del '90, i quali erano stati abrogati, una prima volta, dal decreto Baccelli del 1898, e poi — fatti rivivere per due anni soltanto dal decreto Gallo del 1900 — erano stati sepolti del tutto dai due nuovi regolamenti universitari del 1902 e del 1903.

Le molteplici ragioni che ha addotte il relatore, esposte dottamente, prima nell'Ufficio centrale, poi nella relazione, ed ora ripetute qui, hanno convinto me e i miei colleghi dell'Ufficio e abbiamo accettata la citazione dei due articoli. Ma, però, io ho dovuto fare una osservazione: l'applicazione di questi articoli del regolamento del '90 fatta ai professori nominati dopo che quel regolamento è andato in vigore, è giusta ed equa, inquantochè quei professori, quando furono nominati, sapevano già che la loro carriera doveva essere regolata da quelle disposizioni regolamentari; ma è giusto applicare uguali norme ai professori nominati prima del 1890? A me pare di no.

Per molto tempo, nelle diverse regioni del Regno, non vi furono prescrizioni speciali che regolassero uniformemente le nomine dei pro-

fessori straordinari con concorso o senza concorso: anzi la regola generale, nella maggiore parte delle Università e degli Istituti superiori, era che i professori straordinari fossero nominati dal ministro senza concorso alcuno. E qui realmente debbo confessare che non ho comprese le parole acerbe pronunciate dall'onorevole Maragliano, e riportate nel resoconto sommario della tornata di ieri, contro « quella falange d'insegnanti che sono penetrati per abuso nel campo delle Facoltà universitarie ».

Non sono entrati niente affatto per abuso; allora si entrava così...

MARAGLIANO. Domando la parola.

MARIOTTI G. *dell'Ufficio centrale*... ed abbiamo veduto professori dottissimi entrare nelle Facoltà per questa che, allora, era la porta grande dell'Università italiana. Potrei citarne moltissimi; e ne ho uno qui al mio fianco, il prof. Luciani, il quale, lo ricordo benissimo, venne professore straordinario a Parma, nominato senza concorso.

Fu una festa per la nostra Università quando quest'uomo dottissimo venne, pur senza concorso, a portare incremento ai nostri studi. Stette alcuni anni tra noi; ma la Facoltà medica nostra non aveva posti disponibili di professore ordinario; dovette, quindi, concorrere ad un'altra Università e andò ordinario a Siena. Questo è avvenuto per il prof. Luciani e questo è avvenuto per altri uomini dotti al pari di lui; ma non per tutti. Vi sono alcuni professori distintissimi, i quali sono entrati senza concorso in una Università o in un Istituto superiore, e per affetto al luogo, o per ragioni di famiglia, o di studi, non sanno staccarsene. In quelle Università, in quegli Istituti superiori, non vi erano allora, non vi sono oggi posti disponibili di professori ordinari; essi sono là da 15, da 20 anni, sono là sempre straordinari; e con la legge che ora noi discutiamo — se davvero l'art. 69 non sarà più applicato ad alcuno, per dotto e zelante che sia — è facile che questi professori non diventino mai più ordinari. Potrei citarne alcuni, e davvero insigni; ma non credo sia qui il caso di far nomi.

Dissi che l'emendamento da me proposto è di lieve portata. Infatti, fra i documenti presentati ieri dal ministro qui in Senato, e molto cortesemente messi a disposizione di tutti noi, ho potuto vedere l'elenco di questi professori straor-

dinari nominati senza concorso prima che andasse in vigore il regolamento del 1890; sono in tutti 22, sparsi in diverse Università, in diverse scuole superiori d'Italia. Domando io se davvero alcuno si possa preoccupare, se a questi professori, che insegnano da 15 o da 20 anni, alcuni, anzi, da 40 anni, dottamente, con soddisfazione delle Facoltà, con vantaggio degli studi, noi crediamo giunto il momento di dare quella promozione che ormai dovrebbe essere nei loro diritti.

Ieri io ho sentito accusare le Facoltà di troppa larghezza nel proporre conferme e promozioni. — Io non sono mai stato professore, non ho mai appartenuto a nessuna Facoltà, ma sono stato scolaro anch'io, ed ho visto con quanto rigore la Facoltà di cui io era alunno vagliava i titoli dei professori straordinari prima di proporne la conferma annuale e, più ancora, prima di proporne la promozione a ordinario; l'ho vista rigorosissima verso chi, o perchè distratto da altre cure, o per altri motivi, non poteva più contribuire all'incremento degli studi; e l'ho vista chiedere costantemente la conferma di coloro soltanto che erano davvero benemeriti, e della scienza, e della scuola.

Io, quindi, insisto sul mio emendamento, il quale non è altro che un atto di equità e di giustizia. Davvero se si vuole che rientri la tranquillità nell'animo di questi professori, se si vuole che continuino ad insegnare con quello zelo, con quell'affetto, con cui hanno insegnato finora, col vantaggio della scienza e col vantaggio degli alunni, credo sia tempo ormai di dare loro una posizione veramente stabile e decorosa. Anche i professori straordinari, che noi abbiamo fino ad ora tribolati con tanti regolamenti — il nuovo, preannunciato or ora dall'onorevole ministro, sarà il *quarto* in men che tre anni — sentono ormai prepotente il bisogno di un po' di quiete; e chieggono al Senato, ehieggono alla nuova legge, ciò che Dante, affranto dalle troppo lunghe lotte, chiedeva al romito di Santa Croce, laggiù sulla marina di Luni: « pace! ».

PRESIDENTE. A' termini dell'art. 78 del regolamento nessun emendamento o aggiunta può dar luogo a deliberazione se non è appoggiato da quattro senatori, dopo sviluppato dal proponente. Interrogo il Senato se intende appoggiare

l'emendamento proposto dal senatore Maragliano.

(Non è appoggiato).

Allora domando se è appoggiato l'emendamento proposto dall'onorevole Schupfer.

(È appoggiato).

Domando se è appoggiata l'aggiunta proposta dal senatore Mariotti Giovanni

(È appoggiata).

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Scuseranno gli autori dei vari emendamenti se devo dichiarare che non posso accettarne alcuno, e non certo per soverchio amore della mia prole, perchè, come il Senato avrà notato, l'onorevole Dini ed io (non so quale dei due sia il padre o la madre del progetto), abbiamo avuto tanto poca predilezione per la nostra creatura che l'Ufficio centrale c'è l'ha cambiata quasi interamente, e noi abbiamo accettata una gran quantità di emendamenti. Ma a me almeno non pare, e non pare alla maggioranza dell'Ufficio centrale, che si debbano accettare ulteriori modificazioni. Le ragioni saranno da me molto brevemente esposte.

Relativamente all'emendamento Maragliano, il Senato mi vieta di parlarne, poichè l'emendamento non è stato appoggiato: sicchè non tedierò più oltre i colleghi. Restano gli emendamenti Schupfer e Mariotti. Potrei opporre l'uno all'altro per dimostrare come la via seguita dalla maggioranza dell'Ufficio centrale sia la più giusta; perchè appunto essi rappresentano i due estremi, lo Schupfer è Scilla, il Mariotti è Cariddi. Uno vorrebbe maggior rigore, l'altro maggior indulgenza. A noi sembra invece che si debba seguire una via retta: la pura giustizia. La quale in una legge transitoria, come è questa, non può consistere che nel semplice principio di rispettare le legittime aspettative così come sono state costituite dai fatti passati, che nemmeno Iddio potrebbe più modificare, appunto perchè sono passati. Dobbiamo rispettare ciò che è stato, nella parte che è ragionevole. Non possiamo uscire da questa via senza cambiare la legge transitoria in una legge nuova, modificativa del diritto in modo sempre pericoloso. L'esperienza ce lo insegna. Ogni volta che abbiamo votato una legge tendente ad alterare gli ordinamenti presenti abbiamo quasi sempre dopo sei mesi do-

vuto pentircene e spesso presentare un'altra legge per modificare quella che si era troppo leggermente deliberata.

Ora il nostro progetto, come ieri io dimostrava, non fa altro che stabilire a favore dei professori straordinari nominati anteriormente alla legge del 1904 la continuazione dello stato non legale, ma giuridico se s'intende questa parola in senso lato, di cui essi godevano. Non vogliamo modificarlo in alcun modo, nè attribuendo a quei professori diritti maggiori delle aspettative che avevano, cosa che vorrebbe fare il Mariotti, nè togliendo loro parte delle legittime aspettative di cui godevano, cosa che vorrebbe fare lo Schupfer. (*Bene*).

Non è già che noi diciamo che lo stato anteriore, quale era costituito dal regolamento del 1890 più o meno legale (piuttosto meno che più), fosse la più bella cosa del mondo. Se io dovessi rifare il regolamento del 1890, non lo farei così; ma grazie al cielo nè io, nè il Senato lo possiamo rifare, in quanto è cosa passata! E il regolamento del 1890 è stato il regolamento che per 15 anni ha governato le Università italiane ed a creato queste legittime aspettative, così come le ha potute creare col suo testo; modificarlo ora significherebbe alterare lo scopo fondamentale della nostra legge transitoria.

Veniamo alla prova. Certo fra tutti i membri del Senato uno di quelli, che hanno maggiore esperienza delle cose della pubblica istruzione, è il collega Schupfer, professore dei più illustri e anche dei più anziani, membro del Consiglio superiore da più tempo, che si è sempre occupato di queste cose con diligentissimo amore; da lui quindi avremmo dovuto aspettarci il più perfetto degli emendamenti, da lui profondo conoscitore della materia. Io non so che cosa direbbe la pratica, se l'emendamento da lui proposto diventasse legge. Sentite che cosa posso dirvi io per avere meditato sul suo emendamento cinque minuti.

Egli si è dimenticato di una quantità di cose, e se il suo emendamento fosse approvato, darebbe luogo ad un vespaio di questioni. Egli ha creduto di richiamare l'art. 125 nel modo pericoloso, che io faceva notare ieri, cioè, riferendone le parole, il che significa (e può parere strano, ma mi pare di averlo dimostrato nella seduta passata) cambiarne in qualche punto il

valore, quale è venuto assicurandosi per la giurisprudenza amministrativa. Egli ha dimenticato che per la legge del 1904, di cui egli è uno dei cooperatori, le promozioni devono essere fatte su proposta della Facoltà, e riferendo l'art. 125 che di questa proposta non parla, avrebbe tolto alle Facoltà questo loro diritto, avrebbe menomato le garanzie obbiettive delle promozioni. Egli si è dimenticato che nella legge del 1904 vi è un'altra garanzia obbiettiva, che si deve pure applicare alle promozioni dei professori nominati anteriormente, cioè l'esame della relativa importanza delle materie per conoscere se realmente si deve coprire una cattedra con un professore ordinario a preferenza di altre che siano vacanti. Egli se ne è dimenticato, perchè volendo ricopiare le parole dell'articolo del regolamento si è dimenticato della nuova legge. Noi invece richiamiamo per questa parte la legge del 1904, e crediamo che ciò si debba fare, se non si vuole violare il diritto pubblico da essa costituito.

Parlando poi dei professori che hanno ottenuta una eleggibilità dopo la nomina, lo Schupfer ha detto che noi li avevamo dimenticati. Ma non so donde ha potuto immaginare questa nostra dimenticanza; perchè io faceva notare precisamente nella relazione, a quel punto dal senatore Schupfer citato, che il richiamo dell'art. 125 del regolamento fatto nel modo da noi proposto, non riproducendo soltanto le parole, ne implicava l'applicazione anche a quei professori, che dopo la prima nomina avessero ottenuto una eleggibilità. Quando si dice che il professore deve essere nominato in seguito a concorso, bisogna ricordarsi che si tratta di uno straordinario, il quale non è nominato una volta sola, ma ogni anno. Se dunque durante la carriera scolastica egli ha ottenuto in un concorso la eleggibilità, che gli mancava alla prima nomina, la conferma, ossia la nuova nomina, avviene in seguito al concorso. Ed ecco perchè il Consiglio superiore applicando l'articolo 125, che per questo io voglio sia richiamato, ha dichiarato - e ben dichiarato, a parer mio - che entrano sotto l'applicazione di esso articolo, anche quei professori che abbiano ottenuto una eleggibilità durante la loro carriera scolastica.

Non abbiamo dimenticato niente: si sarebbe dimenticato qualche cosa se si fosse accettata la proposta del senatore Schupfer, che su que-

sto punto ha creduto fare una specie di correzione.

Ma quante altre cose egli ha dimenticato, e quante altre pericolose novità ci è venuto proponendo in queste poche righe!

Sentite: « i professori straordinari, nominati senza concorso, potranno diventare ordinari solo nel caso che in un concorso posteriore alla loro nomina abbiano conseguito la eleggibilità per la medesima cattedra con almeno otto decimi ».

Dunque - *per la medesima cattedra* -: comincerebbe perciò il Consiglio superiore a riprodurre tutte le questioni che si sono già fatte: non invento, richiamo alla mia memoria la giurisprudenza. Che cosa significa la *medesima cattedra*? Quella cattedra occupata dal professore? Ma no, perchè se c'è stato un concorso significa che la cattedra era vacante. *Medesima cattedra* significherà dunque cattedra nella stessa materia in altre Università, onde nella Università di Roma, per esempio, si acquisterà il diritto alla promozione colla eleggibilità ottenuta nella Università di Cagliari. Significherà questo, ed io lo ammetto, ma se ammettete questo, perchè vi scandalizzate della giurisprudenza del Consiglio superiore che appunto questo ha detto per l'articolo 125 del regolamento del 1890? Perchè dite che egli ha male applicato l'articolo 125 che a questa interpretazione si presta? Io non vedo la necessità di correggere quello che è stato e che so di certo che sarà se richiamo ciò che è stato, per sostituirvi un nuovo testo dubbio.

Ma ecco un'ulteriore limitazione: « avere avuto otto decimi ». Siccome i punti normalmente in concorso sono cinquanta, ciò significa avere avuto 40 punti in un concorso: ma questa è una mera accidentalità. Il Consiglio superiore ebbe una volta l'idea di applicare un criterio di questa natura, ma dovette presto abbandonarlo. È evidente che l'avere 40, 41 o 35 punti non è cosa che indichi il merito della persona in modo assoluto, ed è anzi cosa che il più delle volte indica soltanto il grado di indulgenza della Commissione; è cosa che indica talvolta l'esistenza di altri migliori o peggiori nel concorso stesso.

Io ricordo un professore, che posso nominare dicendone male piuttosto che bene, perchè sono io stesso. Io sono di quelli, che si sono sotto-

posti a numerosi concorsi, perchè ho dovuto fare quattro concorsi per ottenere la promozione.

Io ricordo che nel secondo mio concorso ho avuto 50 cinquantiesimi, cosa di cui mi sono alquanto meravigliato.

Ci sono cinque uomini in Italia, io pensava, che credono sul serio che io sappia tutta la mia materia? (*ilarità*).

Dopo sono andato sempre degradando e nell'ultimo concorso ho avuto appena 44 cinquantiesimi. Vedete che significa ottenere certi punti: Significa trovarsi in certe contingenze, che non dipendono affatto dalla assoluta condizione del concorrente.

Ricordo qui un illustre uomo compianto dalla intera Italia, studioso che purtroppo in giovane età fu richiamato a miglior vita: Icilio Vanni; uno dei migliori cultori della filosofia del diritto in Italia. Egli, che l'Università di Roma chiamò a voti unanimi quando si trattò di coprire questa cattedra, non ebbe mai più di 39 punti in concorso. Cito un fatto che nessuno può discutere, relativo ad un uomo il cui merito è stato riconosciuto da tutti. Vedete quale accidentalità voi porreste in questa legge a fondamento dei diritti dei nostri colleghi! L'assurdità del sistema è dimostrata dal fatto che il Consiglio superiore provò ad applicarlo, ma dovette subito abbandonarlo.

Ma continuiamo l'esame dell'emendamento: « O riescano in seguito fra i primi tre a' sensi di questa legge ». Così dice il prof. Schupfer. Questo è perfettamente inutile, perchè evidentemente se un professore riuscirà fra i primi tre in un concorso indetto secondo la nuova legge del 1904, avrà tutti i diritti che questa legge concede a coloro che sono eleggibili per essa. È inutile dirlo nelle disposizioni transitorie. Non si tratterà più del vecchio professore, ma del nuovo eleggibile secondo la legge del 1904. Ma guardate come questo, che par semplice, è pericoloso! Voi eccitate in questa maniera tutti i professori, che altrimenti non potrebbero avere la promozione, a presentarsi ai concorsi futuri e venite così a sciupare tutti questi concorsi per non volere accettare la formula proposta dall'Ufficio centrale! Chiunque ha pratica di concorsi sa quanto sia dannoso per il retto giudizio della Commissione di tro-

varsi in presenza di colleghi concorrenti: sa quante volte le Commissioni per ammettere questi colleghi tra i primi tre e non marcarli d'infamia, negando loro l'eleggibilità mentre pure insegnano in un'altra Università, sono costrette poi per equità, per rispetto all'uguaglianza di trattamento, di concedere l'eleggibilità anche a coloro che son pari a quelli, ma che se non fossero a confronto di quelli non otterrebbero certo la eleggibilità.

Ripeto, voi sciupate i concorsi futuri aggiungendo una clausola che non ha alcun altro effetto.

Queste critiche, che mi paiono evidenti, sono quelle che mi sono venute alla mente in pochi minuti, poichè questi emendamenti io li ho veduti soltanto oggi venendo in Senato. Figuratevi dunque con la pratica di molti anni quante critiche potrebbero venir fuori che ora l'immaginazione non può presentare alla nostra mente!

Il sistema da noi tenuto ha invece grandi vantaggi. Ciò che è stato, noi lo sappiamo, e non si può modificare; è quello che deve continuare ad aver vigore in futuro. Ripetere di nuovo le disposizioni vecchie, no; perchè qualunque parola ora si scriva, costituendo la posizione giuridica *ex novo* pur sul modello della passata, può far cambiare significato alla cosa.

Il generale Pelloux - appunto perchè illustre generale - non ha forse tutta quella pratica dell'interpretazione legislativa che possiamo aver noi, che viviamo per essa: creda, onorevole generale, che le leggi quando escono dalla mente del legislatore hanno spesse volte pochissimo significato; della massima parte di esse non è cosciente l'animo del legislatore; è la pratica successiva che ne rileva la profondità del significato. Vi sono nel Codice civile degli articoli che, come componimento letterario, sono delle vere insulsaggini, ma che invece hanno una immensa portata per tutto il loro contenuto storico. Cito per esempio per la *conditio indebiti*, per la gestione di affari altrui parecchi articoli che ricavano quasi tutto il loro senso dalla pratica anteriore, che si è intesa confermare in poche parole. Lo stesso accade coi poeti, se prendete Dante vi troverete qualche volta dei versi che neppur noi oggi vorremmo avere scritti; ma li citiamo volon-

tieri, e diamo loro un significato che Dante non si era forse mai sognato di dare:

Si che il piè fermo era sempre il più basso

significa, preso alla lettera, che camminava in piano; la sola cosa che Dante non ha voluto dire: e noi gli diamo il significato di salire. Del resto le parole significano qualche cosa, solo perchè gli uomini hanno l'abitudine di attribuir loro un significato.

Dunque io credo che non si possa accettare l'emendamento dell'onor. Schupfer sia perchè cambia lo stato delle cose anteriori che noi vogliamo mantenere, sia perchè in questo emendamento intravedo dei pericoli che forse ora non saprei tutti enumerare.

Io non voglio insistere nel difendere l'Ufficio centrale da certe accuse mosse dal collega Schupfer; il quale ha detto che l'Ufficio centrale ha citato l'art. 124 senza riferirlo, per pudore. Nella relazione noi l'abbiamo riferito; non c'è nessun pudore, che ci trattenga; noi lo citiamo, perchè vogliamo che sia quello e null'altro, non siamo impediti da alcuna verginità, se non da quella del casto pensiero di non far del male a nessuno e di non creare imbarazzi per il futuro; questo pensiero castissimo, verginissimo, a cui teniamo, non vogliamo che sia violato neppure dalla tentazione del serpente Schupfer. (*ilarità*).

Si dice poi che l'art. 124 del regolamento del 1890 è pericoloso, perchè richiama l'articolo 69 della legge Casati. Sì, questo è il vizio dell'art. 124, e se io dovessi farlo *ex-novo* non lo farei. Non è, lo ripeto, che io ami l'art. 124 o il 125 sopra ogni cosa, ma dico appunto che l'art. 124 si può accettare richiamandolo, come si è fatto; io temerei di riprodurlo colle mie parole, rievocando io stesso l'art. 69.

Della larghezza d'interpretazione in questo caso non ho il timore che ha l'amico Schupfer. L'applicazione di questo art. 69 si può presentare in due casi diversi: uno come prima nomina, l'altro come promozione. La prima nomina è pericolosissima, perchè apre le porte dell'Università a persone nuove, e le apre loro in condizioni eccezionali, come professori ordinari; invece la promozione, relativamente all'insegnamento, non porta alcuna novità. Ricordiamoci sempre e ricordi anche il professore Maragliano, il quale parla nell'interesse dello

insegnamento, ciò che ha notato ottimamente il collega Cantoni: i professori, che siano straordinari o che siano ordinari, insegnano ugualmente. Lo studente che si presenta ad essi non sa affatto se la lezione gli viene da un professore ordinario o da uno straordinario; questa differenza è cosa che concerne puramente la carriera, è cosa relativa alle condizioni di decoro e di stipendio, e niente altro: l'insegnamento non ne è toccato minimamente. Quando dunque applicate l'art. 69 in quanto è richiamato dall'art. 124 per la promozione, è molto naturale ed utile che non si tratti dell'art. 69 in tutto il suo rigore massimo. Io temo l'articolo 69 quando è applicato malamente, mentre dovrebbe essere rigorosamente applicato, per la chiamata di nuovi insegnanti; non lo temo tanto per la promozione. Ripeto, io non lo inventerei nuovamente, ma in quanto lo richiamo implicitamente con la citazione dell'art. 124, non ne ho questa gran paura. Nè è corrispondente al vero il tetro quadro che il professore Schupfer vi ha voluto fare della soverchia facilità con cui Facoltà, Commissioni e Consiglio superiore darebbero la patente di uomo illustre a chiunque.

Il professor Schupfer è stato qui un po' trasportato all'iperbole dall'animo suo poetico. Se veramente tutti i corpi, a cui abbiamo l'onore di appartenere, fossero così cattivi, funzionassero così male, io subito mi dimetterei e pregherei il professore Schupfer di dimettersi con me; perchè sarebbe poco decente di rimanere in Facoltà, in Consiglio superiore che non facessero altro mestiere che questo di violare leggi e regolamenti per dar soddisfazione ad amici. Ma no, o signori, qualche abuso ci può essere bensì stato, ma qualche indigestione si fa anche col pane, e nessuno al mondo ha mai pensato ad abolire il pane per questo. Quante volte si è rifiutata l'applicazione dell'art. 69? Io lo ricordo, frequentissimamente. Quante volte si è applicato? Io credo pochissime volte, credo che si conterebbero sulle dita i casi, in cui dalle Commissioni e dal Consiglio superiore si è applicato. Non bisogna esagerare; forse vi sono alcuni casi, in cui ci è stata una soverchia indulgenza; ma quando si è fatto ordinario lo straordinario con questa indulgenza, non si è certamente aperta una porta, che lo straordinario stesso non avrebbe potuto aprire a spinte

anche con una miserabile eleggibilità ottenuta in un qualunque concorso, corrompendo forse il giudizio del concorso anche a detrimento di altri. Dunque io non vedo che ci siano tutti questi gran danni nella nostra proposta.

Rigettato l'emendamento presentato dall'onorevole Schupfer, io devo anche respingere quello del nostro Presidente dell'Ufficio centrale: egli vorrebbe alterare lo stato anteriore di diritto, che noi intendiamo nella maggioranza di rispettare intatto, in un altro senso, aprendo le porte anche a coloro che le hanno avute sempre chiuse, anche dinanzi ai più benigni regolamenti passati. Ora a me non pare che di fronte alla nuova legge, la quale ha innovato il diritto per tutti rendendolo più severo, si debba ancora con maggiore indulgenza allargare ciò che già era costituito in passato in favore degli straordinari. Io non voglio che questi abbiano diritti maggiori di quanto avevan prima come legittima aspettativa. Concedo già loro molto mutando l'aspettativa in diritto; ma non voglio che il diritto superi per il contenuto la legittima aspettativa anteriore; non voglio che la loro posizione sia diminuita o accresciuta: è questa l'unica, ma sostanziale e perentoria ragione per cui sono costretto di dire al Senato, che non accetto alcuno degli emendamenti che ci travierebbero in un senso e nell'altro. (*Approvazioni*).

PELLOUX LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX LUIGI. Ho domandato la parola quando, ad una mia interruzione, l'onorevole relatore ha creduto di dare una risposta circa la difficoltà di interpretare le leggi.

È lontana da me l'idea di sapere interpretare le leggi al pari dell'onor. Scialoja; ma appunto per questo ripeto che una legge deve essere chiara.

Ieri ho dichiarato che non proponevo emendamenti; che non entravo nella questione di merito; che facevo essenzialmente una questione di forma e di ordine, ed oggi ripeto lo stesso.

Dirò poche parole. Il collega senatore Cantoni per sostenere l'articolo della legge, che cita gli articoli 124 e 125 del regolamento 20 ottobre 1890, ha detto che questo aveva fatto l'Ufficio centrale, in certo modo per coprire la sua responsabilità, perchè sapeva che quegli articoli avevano avuto una interpretazione più o meno

esatta, ed io posso consentire in questo concetto dal collega Cantoni; ma soggiungo un'altra cosa.

Qui non si tratta di coprire l'Ufficio centrale, si tratta di fare una legge. Un Ufficio centrale è perfettamente coperto quando ha spiegato nella sua relazione, i motivi pei quali fa una data proposta; il voto del Senato, qualunque esso sia, scarica completamente l'Ufficio centrale da ogni sua responsabilità, una volta che è votata la legge.

Il testo deve essere chiaro, ed io sfido chiunque a voler sostenere che un articolo di legge, che si riferisce ad un regolamento, che cita solamente i numeri di due articoli di un regolamento che non esiste nemmeno più, sia più chiaro di quello che sarà, se invece dei numeri si dice che cosa sono questi articoli, che cosa contengono! Questo è evidente, nessuno lo può negare.

Ho sentito che il relatore, fra le altre cose, respingendo l'emendamento del senatore Schupfer dice: « Vedete? Ha voluto riprodurre le stesse parole dell'art. 125! ». Ed allora io domando; ma che cosa avete voluto dire, voi, citando semplicemente il numero dell'articolo 125, che è proprio quello riprodotto dal collega Schupfer? Anche voi vi richiamate a quelle stesse due condizioni che sono inserite in questo articolo. Non potete cambiarle comunque in passato siano state interpretate. Ora, che cosa si dirà nel vedere una legge che cita due articoli, ma li cita soltanto con il loro numero, perchè vuole che siano interpretati in un dato modo che non è esatto? Io dico che ciò darà luogo ad equivoci; è molto meglio dichiarare esplicitamente quel che si vuole, invece di citare semplicemente *due numeri*. E la spiegazione data ora dall'onorevole relatore è la dimostrazione la più evidente che, citando gli articoli 124 e 125, si ha il preconcetto di lasciar sussistere un equivoco. Quindi, per conto mio, non propongo emendamenti; vuol dire che darò il voto contrario alla legge (*Approvazioni*).

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Dopo la larga discussione fatta mi limito ad una semplice dichiarazione. Il Senato conosce

perfettamente il mio pensiero intorno a questa legge; e la discussione di oggi ha messo ancor più in evidenza la necessità che la legge ci sia. Si tratta semplicemente di sapere se si debba adottare la forma dell'art. 1 come l'ha preferita la Commissione centrale, ovvero se si possa ammettere l'emendamento del senatore Schupfer.

Io mi trovo ad avere già dichiarato ieri che avrei preferito il concetto espresso dagli onorevoli senatori Colombo e Pelloux: inquantochè se è vero che la legge si vuol riferire all'epoca in cui quei professori furono nominati e quindi che fossero assoggettati alle norme di quell'epoca, vale a dire al regolamento del 1890, non è meno vero che si può benissimo in una legge affermare quello che la legge voglia senza ricordare gli articoli del regolamento. Ed io inclinerei, lo dichiaro francamente, senza farne una questione, lasciando il Senato libero di giudicarne, inclinerei, dico, ad accettare l'emendamento Schupfer, per due ragioni. La prima che noi siamo obbligati, con la conseguente applicazione dell'art. 69, a violentare la legge del 1859. Faccio due ipotesi: l'art. 69 va applicato ad individui venuti in rimozione che non siano professori, nè lo furono mai, e che si vogliono nominare professori di una data materia; ovvero s'abbia ad applicare a professori straordinari, che già insegnano da qualche tempo, e che desiderano e chiedono la nomina a professori ordinari. Questi sono i due casi in cui l'articolo 69 si applica.

Quanto alla nomina di persone le quali non siano nè furono mai professori, io dichiaro per conto mio che non applicherò quest'articolo finchè sarò ministro. Quanto all'applicazione del secondo caso, si tratta di una violenza alla legge, di una interpretazione larga, vale a dire secondo la frase felice trovata dal Relatore ieri, in un senso degenerativo dello spirito che informa l'articolo 69 della legge Casati. Ora francamente questa violenza, direi così, all'interpretazione della legge Casati, col richiamo dell'articolo 124 del regolamento 1890, mi fa una forte e penosa impressione, ed io non saprei ammetterne la continuazione, anche perchè, e lo dichiaro esplicitamente, il Ministro non si sente in grado di accettare incondizionatamente i pareri del Consiglio Superiore sulla estensione che esso reputerà dare all'applica-

zione dell'articolo 69. Il Consiglio Superiore dell'istruzione pubblica usi pure dell'art. 69 come crede, ma il ministro non ha il dovere di seguirlo in tutti i casi e farà quell'uso che crede dell'art. 69, più rispondente allo spirito della legge. D'altra parte devo far notare al Senato che l'art. 69 nel regolamento nuovo, che si trova davanti al Consiglio di Stato, è circondato di molte cautele, di molte precauzioni, le quali difficilmente saranno applicabili ai casi di cui è parola, ai quali si vorrebbe riferire il relatore, rievocando l'articolo 124 del regolamento 1890. Per la qual cosa, se vogliamo seguire veramente quello spirito largo, a cui accennava lo stesso relatore della legge, dovremmo accettare l'emendamento Schupfer, il quale emendamento consente quella larghezza che è desiderabile, e che non consente l'art. 124 richiamato nella legge, che sarà reso anche più duro quando sarà pubblicato il nuovo regolamento. Vi sarà una maggiore restrizione nei passaggi di questi professori straordinari.

Fatta questa osservazione e questa dichiarazione al Senato, io abbandono la questione al suo giudizio perchè non vedo in quanto sia sostanzialmente modificata la legge cogli emendamenti. Forse, se si fosse potuto fare un esame più accurato, più minuto di tutti i casi, si sarebbe potuto venire ad una formula più rispondente alle esigenze molteplici dello stato attuale delle cose.

Ma, data la necessità di dover provvedere ad una condizione veramente intollerabile in cui si trovano il Consiglio Superiore ed il ministro per l'applicazione della legge, di fronte ad una grande quantità di promuovibili, io prego il Senato di approvare la legge.

Per conto mio preferirei l'emendamento proposto dall'on. Schupfer.

SCHUPFER. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCHUPFER. Io devo cominciare per ringraziare vivamente il sig. ministro per l'accoglienza che ha fatto, o dirò meglio, avrebbe voluto fare al mio emendamento.

Gli sono veramente tenuto; ma nel tempo stesso credo poi di dover rispondere ad alcune osservazioni dell'onor. Relatore dell'Ufficio centrale.

Egli ha cominciato dal dire. « Rispettiamo il fatto ». Ora io ho cercato di dimostrare che

egli il fatto lo rispetta soltanto in parte; ma in tutto non lo rispetta.

SCIALOJA, *relatore*. Salvo la parte di diritto pubblico.

SCHUPFER. Ma che diritto pubblico? Egli ha detto: « non voglio dare a questi professori straordinari dei diritti maggiori di quelli che hanno, ma non ne voglio accordare dei minori ed ha poi soggiunto: « Il professore Schupfer vorrebbe non applicato l'articolo 69 ». Il che è vero. Questa è una restrizione da parte mia; ma una restrizione giustificata dall'esperienza.

In fondo non vorrei che si mettessero queste Commissioni esaminatrici nella dura necessità di dovere applicare l'articolo 69 anche a persone non meritevoli, usando di quella larga interpretazione che il relatore indirettamente fornisce con questa legge.

Dunque sotto questo aspetto egli ha ragione: il mio emendamento è restrittivo. Mi gode però l'animo che anche l'onor. ministro e altri siano di questo avviso. Si tratta di un articolo che, specialmente nel caso delle promozioni, ha fatto luogo a numerosi abusi, i quali diventeranno anche maggiori dopo la discussione avvenuta in Senato. Ho fitto nel capo ciò che l'onorevole Scialoja ha detto e ripetuto che l'interpretazione ne dovrebbe essere *larga*: figuriamoci se dopo questa solenne dichiarazione fatta in quest'aula, le Commissioni, che hanno abbondato per il passato, non abbonderanno anche di più nell'avvenire. Nel tempo stesso mentre si dice che questa interpretazione deve essere larga non si ha poi il coraggio di sancirlo nella legge, e si rimanda ad un articolo di regolamento, supponendo appunto che l'interpretazione, che se ne darà nell'avvenire, sarà quella stessa che si è data per il passato cioè larga e anche larghissima. Dunque sotto questo aspetto il mio emendamento è più restrittivo; ma insieme tende a tagliar corto ad un abuso. D'altra parte poi è più largo.

L'onor. Scialoja dice: rispettiamo il fatto, senza accordare diritti maggiori nè minori; ma il fatto è che i professori straordinari, riusciti senza concorso, hanno finora potuto migliorare la loro posizione, ottenendovi se non altro una buona elegibilità in un concorso futuro. E tutto questo lo togliete contentandovi di dire: « Si è interpretato per l'addietro così, continueremo ad interpretarlo così anche per l'avvenire »,

dimenticando che appunto la pratica è una cosa molto volubile, e che se oggi si è pronunciata in un senso domani potrebbe pronunciarsi in un altro. In fondo l'onor. relatore non nega il fatto: non si tratta proprio di accordare a costesti straordinari nulla di più di quello che hanno; ma perchè non vogliamo dirlo esplicitamente nella legge? Io credo che il mio emendamento rispetti la posizione di fatto così cara all'onor. Scialoja, più di quello che non l'abbia rispettata egli stesso.

E veniamo ad altro. L'onor. Scialoja dice: «È poi inutile dire che i professori nominati senza concorso potranno diventare ordinari qualora riescano fra i primi tre a' sensi della legge del 1904».

Ma di grazia: perchè sarebbe inutile? Vediamo la legge. Essa dice semplicemente che coloro che riuscissero fra i primi tre potranno tutti occupare i posti vacanti; non dice altro, e taluno potrebbe pensare che non fosse applicabile ad un professore straordinario già in posto, anche se riuscite fra i primi tre, perchè non andrebbe ad occupare alcun posto vacante. Sarebbe una sottigliezza, se vogliamo avocatesca, ma che potrebbe rendere necessaria una interpretazione, che io voglio evitare, perchè la mia idea è sempre che le leggi non devono essere equivoche.

L'onor. Scialoja ha eziandio detto che il mio emendamento dimentica le garanzie che pur stanno nella legge del 1904; e cioè la proposta della Facoltà e un certo esame che il Consiglio superiore avrebbe dovuto fare sulla importanza della materia, perchè la promozione potesse aver luogo. Ed è vero, ma le ho dimenticate a bella posta perchè credevo e credo che non fosse necessario di avvertirle.

Sarebbe stato necessario quando nel mio emendamento avessi introdotto un inciso, uguale a quello dell'Ufficio centrale, che, cioè, non si dovessero applicare le disposizioni della legge del 1904 «eccetto quelle nominate dalla presente». Ma io non mi sono neppur sognato d'introdurlo nel mio emendamento, perchè è buona regola di ermeneutica, che quando una legge serve unicamente a completarne un'altra, riempiendone lacune, tutto ciò che sta nella legge precedente continua, in quanto non sia espressamente abrogato o contraddica alle nuove disposizioni. Era dunque inutile che io

mi richiamassi alla proposta della Facoltà o al diritto che spettava al Consiglio superiore di esaminare se la cattedra fosse importante e se tra le varie cattedre meritasse in quel dato momento la preferenza. Tutto ciò sta nella legge del 1904, e creda l'onorevole relatore, che il mio emendamento non lo esclude affatto neppure per gli straordinari nominati senza concorso, qualora sieno in condizione di poter essere promossi. Piuttosto non mi spiego bene come il disegno dell'Ufficio centrale, dopo aver detto fin dalle prime che le disposizioni della legge del 1904 «non si applicano... eccetto quelle determinate dalla presente», si contenti poi di dire soltanto che, per ciò che riguarda la determinazione del Consiglio superiore, circa la importanza della materia, se sia o non sia preferibile ad altre per la promozione, si terrà conto del numero 1 dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1904. Il tener conto non vuol dire ancora applicare; e pur tenendo conto di una cosa la misura può essere varia: certo, è una espressione abbastanza elastica, e per lo meno infelice, dal momento che si voleva proprio ribadire che, anche trattandosi di antichi professori straordinari, restava in vigore l'articolo in questione della legge del 1904.

Tutto questo ho voluto dire in risposta alle principali censure che mi sono state fatte, e non credo che valga la pena di occuparmi delle altre, anche perchè l'ora incalza; ma resta sempre l'osservazione fondamentale messa avanti dall'onorevole Pelloux. Di qui non ci si scappa; la legge è una legge equivoca, è una legge colla quale si pretende di dire una cosa e invece se ne dice un'altra, una legge con la quale si vorrebbero togliere dei dubbi mentre invece apre l'adito a mille incertezze. Ed è male, molto male. Perchè non fare una legge chiara ed esplicita, come avevamo veramente l'occasione e la possibilità di farla, e levare di mezzo tutte le incertezze? Perchè non farla? Perchè ci rimettiamo proprio a due articoli di regolamento, senza riprodurre questi due articoli, senza dire che cosa vogliamo che questi due articoli veramente significhino, e anzi diciamo il contrario; che, cioè, gli articoli suonano in un senso ma che noi intendiamo che devono essere interpretati in un altro. È egli lecito, è dignitoso per il Senato votare una simile legge, se non viene modificata?

PRESIDENTE. L'onor. Dini ha facoltà di parlare.

DINI. Poichè io pure, insieme al collega Scialoja, ho avuto l'onore di presentare questo progetto di legge, io prego il Senato di volere permettere anche a me alcune osservazioni in seguito alle proposte ampiamente sviluppate dal senatore Schupfer, e dopo quello che ha detto l'onorevole ministro.

Al senatore Schupfer ha risposto abbondantemente il collega Scialoja, dimostrando come non sia possibile che l'Ufficio centrale accetti le proposte che egli ha fatto.

Il senatore Schupfer vorrebbe stabilire come disposizione di legge una massima stabilita dal Consiglio superiore sei o sette anni fa; massima che il Consiglio superiore stesso dovè poi abbandonare, perchè nella pratica la riscontrò inapplicabile e ingiusta.

Se ora, accettando il suo emendamento, la introducessimo in questo progetto, noi la innalzeremmo all'onore di una disposizione legislativa, mentre le ragioni stesse per le quali il Consiglio superiore non potè poi in nessun modo seguire quella disposizione, consigliano invece assolutamente ad escluderla dalla legge. Quelle ragioni le ha indicate al Senato con tutta ampiezza il nostro collega Scialoja, nè io starò a ripeterle ora.

Il senatore Schupfer fa poi una osservazione che concorda con quelle che hanno fatto ieri i colleghi Pelloux e Colombo.

Il senatore Scialoja ha dimostrato chiarissimamente quali erano le ragioni per le quali noi credemmo conveniente di riportarci agli articoli 124 e 125 del regolamento del 1890, richiamandoli nella legge.

Questo regolamento del 1890 aveva avuto una applicazione continua di tanti e tanti anni, ... di 15 anni; una giurisprudenza chiara e costante si era formata; tutti sapevano come si interpretavano quegli articoli; ed era naturale quindi che noi proponenti di quella legge, noi che vogliamo che per questi professori nominati prima della legge del 1904 restino le cose come erano prima, richiamassimo le disposizioni di quegli articoli e ci riferissimo a quelli.

Tutto restava così chiarissimo, nessuna questione poteva farsi per la interpretazione delle nuove disposizioni; e per questo, mirando noi in modo speciale a far sì che le cose risultas-

sero chiare e si facessero come, intendiamo che debbano essere fatte e non altrimenti, ritenemmo cosa migliore il passare sopra alle obiezioni che avrebbero potuto sollevarsi, e facemmo il richiamo a quegli articoli del regolamento del 1890 senz'altro. E l'onorevole Scialoja fece tutto esplicitamente rilevare nella sua relazione.

Ma se questa deve essere la questione che ci divide, se, per richiamare a noi anche maggiormente il Senato, se, per essere d'accordo anche su questo punto con i senatori Pelloux e Colombo e col ministro, che pur propende alle idee espresse dagli stessi colleghi, occorre ripetere nel progetto quelle disposizioni, anzichè richiamarsi puramente e semplicemente agli articoli stessi, l'Ufficio centrale dichiara ora per mio mezzo, che è disposto a modificare nel senso da essi voluto, le disposizioni del primo articolo del progetto.

Per questo riporteremo qui le disposizioni di quegli articoli senza più richiamarli, pur intendendo però, e anzi dichiarandolo qui esplicitamente, che il nostro concetto è che a queste disposizioni debba darsi anche in avvenire la stessa interpretazione che ad esse è stata data per 15 anni, quando si è trattato di promuovere dei professori straordinari.

Con quest'intendimento dunque noi proponiamo una modificazione (che poi leggerò) all'articolo che avevamo presentato, e io spero che introducendo tale modificazione nel progetto, il senatore Pelloux e il senatore Colombo si vorranno dichiarare soddisfatti.

Queste disposizioni riguardano i professori nominati senza concorso e i professori nominati per concorso; per quelli nominati per concorso in fondo non c'è divergenza coi nostri colleghi; invece per quelli nominati senza concorso, vi è un poco di divergenza, in quanto che noi intendiamo tenere ferme le disposizioni dell'articolo 124 del Regolamento, riportandole ora parola per parola nell'articolo della legge che discutiamo, e altri invece dicono *no*; questo non si deve fare perchè l'art. 69 della legge Casati non si deve più nemmeno ricordare.

Ora per parte dell'onorevole Scialoja e per parte mia questo art. 69 è un articolo benefico, è un articolo che se la Camera e il Senato vorranno sopprimerlo resterà soppresso, ma io spero che questo non avverrà; e in ogni modo ora ci è, e non vedo perchè non si possa no-

minarlo in una disposizione di legge, anzi credo che si possa nominare benissimo finchè sussisterà.

Io d'altronde non ho visto, come dice di aver veduto il senatore Schupfer, i grandi inconvenienti di questo articolo nelle promozioni; perocchè gli inconvenienti sono stati più specialmente nelle nomine e non nelle promozioni. Io ho avuto l'onore di appartenere al Consiglio superiore per dieci anni, di queste promozioni domandate in ordine all'articolo 69 ne sono venute sì alcune, ma solo pochissime; e spesso le Commissioni nominate, senatore Schupfer lo ricordi...

SCHUPFER. Adesso non più.

DINI... Hanno detto: no, l'art. 69 non è applicabile; qualche volta è stato detto sì, ma ben raramente, e bene spesso dalla Commissione e dal Consiglio superiore si è negata l'applicabilità di quell'articolo in casi di promozioni; ed è anzi per questo che molti professori hanno trovato mille ripieghi per ottenere di essere dichiarati nominati per concorso, perchè non volevano esporsi a chiedere l'applicazione dell'art. 69 per essere promossi. Il senatore Scialoja, pratico quanto me delle cose del Consiglio superiore, può dire se io abbia ragione.

Dunque, come in sostanza non ha dato inconvenienti per il passato quando si è trattato di promozioni, così ritengo che questo articolo non li darà nell'avvenire; ad ogni modo, siccome credo che per tutti i professori straordinari nominati prima della legge del 1904 si debbano mantenere sostanzialmente le disposizioni in base alle quali furono nominati, così se sarà il caso di promozioni di professori nominati senza concorso, queste si dovranno fare in ordine alle disposizioni dell'art. 69.

Il ministro diceva: temo l'applicazione dell'art. 69, e lo temo anch'io, specialmente quando si tratta di nomine, o come preliminare dell'art. 73, se non si chiedono garanzie fortissime; ed io appunto, mentre voglio che l'articolo 69 resti nella nostra legislazione, voglio anche che si circondi delle garanzie le più grandi, voglio che l'articolo si applichi come si applicava un tempo, e non come si è applicato qualche volta, nel caso di nomine o per l'applicazione successiva dell'art. 73, negli ultimi anni, e per parte anche di vari membri del Consiglio superiore, non per parte mia che ho sempre, o quasi sem-

pre votato contro, e i colleghi del Consiglio che seggono qua dentro lo sanno. E del resto quando l'onor. ministro ci dice: Nel nuovo regolamento ho messo disposizioni talmente rigide per l'applicazione dell'articolo 69 che esso non sarà mai o quasi mai applicabile, ed io di questo gli do lode, non posso fare a meno di dirgli: e allora di che teme?

Dunque, anche il ministro consenta con noi che vogliamo lasciar fermi i sistemi precedenti e vogliamo che queste promozioni si debbano poter fare in ordine all'art. 69, sia pure con tutte quelle rigidzze che si vorranno imporre per la sua applicazione. Non si applicherà mai o quasi mai, ma insomma non sarà escluso che possa applicarsi, e non si muteranno le disposizioni vigenti, o meglio quelle che vigevano fino a poco tempo fa.

Concludendo dunque io propongo, come già dissi, che il comma 2° dell'art. 1° del nostro progetto venga modificato togliendo il richiamo agli articoli 124 e 125 del regolamento del 1890 secondo la proposta dei senatori Colombo e Pelloux, e riproducendo invece le disposizioni degli stessi articoli parola per parola, con più l'aggiunta che debba essere sentita la facoltà come è proposta nel nostro progetto di legge, e che quando si domanda una promozione debba tenersi conto della importanza della materia a cui si riferisce la cattedra coperta dal quel professore.

Il secondo comma verrebbe così ad essere diviso in due, e il primo di essi sarebbe il seguente:

« Dei detti professori straordinari quelli nominati in seguito a concorso potranno essere promossi purchè:

1° vi sia la proposta della Facoltà relativa;
2° abbiano esercitato l'ufficio di professore straordinario per non meno di tre anni scolastici senza interruzione;

3° presentino nuovi titoli scientifici e forniscano le prove della loro abilità didattica;

4° ricorrano i casi del n. 1 dell'articolo 5 della legge 12 giugno 1904, n. 253 ».

E, come vede il Senato, la 2^a e 3^a parte riproducono le disposizioni dell'art. 125 del Regolamento del 1890, mentre la prima e l'ultima parte sono cose nuove, non figurando esse in quel regolamento; ma perchè erano incluse nella

proposta nostra, naturalmente noi le riproduciamo qui.

L'altro comma poi riguarda i professori nominati senza concorso ed è il seguente:

« I professori straordinari nominati senza concorso, potranno divenire ordinari solo quando risulti che ad essi siano applicabili le disposizioni dell'art. 69 della legge 13 novembre 1859, in seguito al parere favorevole di una Commissione ».

Ripeto, queste ultime disposizioni non saranno applicabili mai, o quasi mai, perchè il ministro ci dice di avere circondato di grandi cautele l'applicazione di quest'articolo; ma questo non importa; se qualcuno sarà in grado d'invocare l'applicazione potrà chiederla ed essere promosso, e questo basterà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Siccardi.

SICCARDI. Io avevo domandato la parola prima che il senatore Dini avesse proposto il suo emendamento d'accordo con l'onorevole ministro, ed avevo domandato la parola per pregare la Commissione a voler ristudiare un momento la questione. Evidentemente la discussione, come oggi è avvenuta in Senato, dimostra che la legge, come è proposta, non è abbastanza chiara, ed i senatori potranno trovarsi imbarazzati nel poter accettare o no gli emendamenti. Evidentemente le leggi devono essere il più che sia possibile esplicite e chiare, ed in ciò ritengo abbiano ragione i nostri colleghi Pelloux e Colombo. Comprendo che la materia di cui si tratta è molto avviluppata e molto difficile per una soluzione chiara, come sarebbe desiderabile, ma ad ogni modo, non credo sia cosa conveniente votare una legge la quale non risponda esattamente al concetto che noi possiamo avere nella nostra coscienza. E per ciò la Commissione potrebbe nuovamente studiare la materia d'accordo col ministro, per venire a proporre una formula che risponda perfettamente al concetto che noi dobbiamo avere. Ritengo cosa utile che il Senato rimandi ancora queste proposte allo studio, poichè, anche ora, non ostante l'accordo che pare intervenuto col ministro, mi pare che la formula del progetto, come ci viene proposta, e per gli scopi che si vogliono raggiungere, non sia abbastanza chiara per poterla votare.

D'altra parte l'emendamento del senatore

Schupfer, dopo quanto ha detto il relatore, è affatto inaccettabile. Per il che, ripeto, occorre che il Senato voglia rimandare la discussione, onde dare agio all'Ufficio centrale, d'accordo col ministro, a proporre una dizione che esprima chiaramente il concetto che la legge vuole esprimere.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. *Pro bono pacis*, e poichè l'essenziale è che la legge sia votata, io accetto l'emendamento proposto dal collega Dini, pur ritenendo che sia un peggioramento; e tengo a dichiararlo, perchè mi è accaduto più di una volta di annunciare una cosa vera e di non esser creduto. Per esempio, la legge del 1904, di cui ora parliamo, contiene un articolo che rende obbligatoria la presenza dei cultori di scienze affini in tutte le Commissioni esaminatrici di concorsi. Io lo combattei, rimasi quasi solo; ma il ministro di allora, dopo pochi mesi avendomi incontrato, mi disse: quanto la pratica ti ha vendicato! Non si riesce ad applicare quella legge! Lo stesso accadrà probabilmente per la nuova formula, che farà sorgere tutte le questioni, che si erano assopite dopo una giurisprudenza di quindici anni. Ma tuttavia siccome qualche volta la pace merita anche un sacrificio, io lo faccio, pure andando incontro ad inconvenienti che vedo chiarissimi.

Vorrei però si correggesse in qualche parte l'emendamento Dini.

Una volta che si dice « nominati » bisogna aggiungere « o confermati », per non far sorgere di nuovo certe questioni.

In quanto poi al richiamo dell'art. 69, fatto puramente e semplicemente come è indicato nel testo ora letto, l'unica garanzia che prima esisteva, viene tolta; allora si voleva la convocazione di una Commissione nominata su proposta delle Facoltà e quindi indipendente dai desideri dei candidati, oggi, volendo richiamare nella legge l'art. 69, venite a farlo in modo puro e semplice, che ripone tutto nell'arbitrio del ministro, senza garanzia di Commissioni competenti.

Vedete quanti sono i danni di questa pretesa correzione! Ma passiamoci sopra.

Abbiamo bensì la promessa del ministro che non applicherà l'art. 69; ma mi permetto di

dubitarme, perchè mi si fa credere, che in questi giorni egli ha firmato un decreto di promozione appunto in base all'art. 69, nè io lo critico per questo, perchè si tratta di un valentissimo professore.

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Non andrà che col nuovo regolamento.

SCIALOJA, *relatore*. Questo dimostra in ogni modo che ha fatto male a fare delle larghe promesse.

Termino ripetendo, che spero che l'emendamento Dini non faccia troppo male e lo accetto *pro bono pacis*, quantunque mi sembri un peggioramento.

CARNAZZA-PUGLISI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA-PUGLISI. Avevo domandato la parola per interpormi tra l'onor. Schupfer e il relatore della Commissione, per quella parte dell'emendamento proposto dove è detto che gli straordinari nominati fuori concorso potevano essere, direi quasi, parificati a quelli nominati per concorso, quando avessero successivamente concorso ed avessero avuto otto decimi. Mi pare, se non sbaglio, che la critica severa dell'egregio relatore faceva rilevare come il Consiglio Superiore, il quale aveva voluto adottare questo stesso sistema, aveva dovuto ritornare sui propri passi. Ed allora io diceva: Il concetto dell'onor. Schupfer mi pare che sia abbastanza chiaro; escludendo gli *otto decimi* e lasciando che sia *risultato fra i primi tre*, sarebbe conciliata la differenza che effettivamente un professore straordinario nominato fuori concorso debba essere parificato a quello nominato con concorso, e forse anche preferito, quando più tardi si è esposto ad un concorso per ordinario, ed a questo concorso per ordinario ha avuta una buona eleggibilità, o per lo meno è stato messo fra i primi tre, come si suole stabilire.

Stabilito questo, che è perfettamente giusto e perfettamente concorde, tanto nell'animo del relatore, quanto nel pensiero del ministro, quanto in quello dell'onorevole proponente, io diceva e pregava l'onor. Schupfer di escludere la condizione che dovessero avere otto decimi, e di voler limitare la condizione stessa soltanto a che quelli che hanno concorso fossero risultati fra i primi tre nel concorso. Se questa proposta venisse accettata, si potrebbe completare l'e-

mendamento del senatore Dini, e conciliare perfettamente le due diverse opinioni.

PRESIDENTE. Mi pare che allo stato della discussione si renda accettabile la proposta fatta dall'onor. senatore Siccardi. Anche a me sembra che questa diversità di opinioni sarebbe facilmente rimossa se i proponenti avessero la cortesia di intendersi col ministro e coll'Ufficio centrale per proporre domani una nuova dizione concordata.

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto l'articolo 2 secondo l'ultima dizione proposta dall'Ufficio centrale del Senato e non ho bisogno di dir altro in proposito.

Rispondo all'onor. Siccardi che non credo che la legge non sia chiara. La legge meritava qualche schiarimento, ma, dopo le modificazioni introdotte dallo stesso Ufficio centrale, appare abbastanza chiara, perchè possa senza dubbio essere approvata dal Senato.

In tanto aveva desiderato la proposta modificazione non solo per quello che avevo detto ieri, ma anche per impedire che s'incorresse in avvenire in un altro errore. L'art. 124 del regolamento in ultimo dice che «in caso diverso si aprirà il concorso». Ora noi potremmo trovarci nella condizione, secondo la primitiva dizione della legge, di dovere indire il concorso per cattedre di professori straordinari già stabili. Per costoro come si sarebbe aperto il concorso in base all'art. 124 del regolamento? Ciò è chiaro; e però credo che non ci siano ulteriori difficoltà da parte del Senato per l'approvazione della legge.

SCHUPFER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHUPFER. L'onor. Carnazza-Puglisi ha domandato se io sarei disposto a togliere dal mio emendamento quella clausola: che il professore nominato senza concorso per poter essere paraggiato a quello nominato per concorso avrebbe dovuto ottenere almeno 8 decimi in un ulteriore concorso. Dichiaro francamente che questa proposta degli 8 decimi era stata realmente suggerita dall'esperienza fatta nel Consiglio superiore; del resto, se il senatore Carnazza ed altri credono che questa clausola possa essere un ostacolo all'accettazione dell'emendamento, io

sono dispostissimo a ritirare questi 8 decimi. Ed allora la questione resterebbe in questi termini: dacchè si vuole proprio mantenere l'applicazione dell'art. 69 nel modo che viene proposto dall'onor. Dini, si potrebbe in aggiunta introdurre quello che io ho proposto nel mio emendamento, ad eccezione di quelle parole che si riferiscono agli 8 decimi. Non si tratterebbe di alterare il progetto dell'Ufficio centrale, ma solo di fare un'aggiunta che risponde a questa condizione di fatto, che l'Ufficio centrale intende di mantenere a vantaggio dei professori straordinari nominati senza concorso.

PELLOUX LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX LUIGI. Ho chiesto la parola per dichiarare che sono pienamente soddisfatto della nuova proposta fatta dall'Ufficio centrale, la quale risponde perfettamente a quanto aveva accennato io sin da ieri: quindi non posso non votare la legge.

COLOMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO. Debbo dichiarare che avrei votato l'articolo 1 anche nella forma prima proposta dall'Ufficio centrale, perchè apprezzo talmente l'importanza della legge che non avrei voluto comprometterla con una votazione contraria; ma l'accetto tanto più volentieri, dal momento che l'Ufficio centrale ha accolta la proposta che l'onor. Pelloux ed io abbiamo avuto l'onore di fare.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 1 sarebbe definitivamente concordato con l'aggiunta proposta dal senatore Dini ed accettata dal ministro. Rimane però ancora a deliberare sugli emendamenti presentati dai senatori Schupfer e Mariotti.

Verremo prima all'emendamento dell'onorevole Schupfer, che rileggo:

« I professori straordinari della R. Università e degli altri Istituti superiori universitari nominati *in seguito a concorso* prima della entrata in vigore della legge 12 giugno 1904, n. 253, potranno essere promossi, purchè:

« 1. Abbiano esercitato l'ufficio di professore straordinario per non meno di tre anni scolastici senza interruzione;

« 2. Presentino nuovi titoli scientifici e forniscano le prove della loro attitudine.

« I professori straordinari nominati senza concorso potranno diventare ordinari solo nel caso che in un concorso posteriore alla loro nomina abbiano conseguito la eleggibilità per la medesima cattedra con almeno otto decimi, o riescano in seguito fra i primi tre, a' sensi della detta legge.

« Il triennio decorrerà per essi dal momento in cui fossero stati dichiarati eleggibili o venissero proposti nella terna di cui sopra ».

SCHUPFER. Faccio osservare all'onor. Presidente che, dietro le osservazioni dell'onor. Carnazza-Puglisi, quest'emendamento io l'ho modificato, quindi, se si mette a partito, non deve essere messo in votazione con quell'inciso « con almeno otto decimi ». Quell'inciso va tolto.

PRESIDENTE. Allora l'emendamento Schupfer s'intende modificato nel senso che vanno tolte le parole « con almeno otto decimi ».

Domando all'Ufficio centrale se accetta questo emendamento.

SCIALOJA, *relatore*. L'Ufficio centrale non l'accetta.

PRESIDENTE. Il signor ministro l'accetta?

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento Schupfer, che non è accettato nè dall'Ufficio centrale, nè dall'onor. ministro. Coloro che intendono di approvarlo sono pregati di alzarsi.

Non è approvato.

Ora viene la proposta dell'onor. Mariotti Giovanni, che consiste nell'aggiungere prima dell'ultimo comma il comma seguente:

I Professori straordinari, nominati senza concorso prima dell'entrata in vigore del regolamento 26 ottobre 1890, potranno essere promossi ordinari, quando per successive conferme annuali dall'epoca della nomina non abbiano mai interrotto l'insegnamento e siano nelle rispettive Facoltà con deliberazione motivata dichiarati degni della promozione.

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi dorrebbe di non dire una parola a riguardo dell'emendamento proposto dall'onor. senatore Mariotti. Io comprendo lo spirito che ha dettato

quell'aggiunta. Si tratta di professori i quali da 15 a 20 anni hanno insegnato. E di essi mi sono occupato anche nel discorso di ieri. Essi hanno dato tutta la loro giovinezza e la loro operosità alla vita universitaria. Io comprendo che dei professori alcuni danno la loro maggiore opera alla ricerca scientifica onde scintilla il pensiero nuovo, altri hanno una grande attitudine all'insegnamento, attitudine didattica, ed anche in ciò sono di una grande efficacia, in quanto che dal loro talento, dal loro ingegno cadono i frutti maturi, i cui semi vengono raccolti e germogliano nella mente dei giovani. Ne abbiamo moltissimi esempi. Ma dato lo spirito di questa legge prego l'onorevole Mariotti di non volere insistere; credo che basti a codesti professori di accontentarsi della loro stabilità e dei sessenni che loro accorderà la legge.

MARIOTTI GIOVANNI, *dell'Ufficio centrale*. Io sperava nell'appoggio del ministro alla mia proposta, appoggio che ripetutamente mi era stato fatto sperare da lui stesso; ora attenderò, senza farmi troppe illusioni, il nuovo progetto di legge che il ministro promette di presentare a favore dei professori straordinari.

Ma oggi noi veniamo pur troppo ad applicare a professori, nominati sotto l'impero di altre ben più benevole leggi, il regolamento del 1890, che non si cita più, ma che si applica egualmente, trasfuso in un articolo di una legge nuova.

Credo che verso questi antichi, benemeriti insegnanti, che hanno dedicata tutta la loro vita all'insegnamento, che hanno trascurato di procurar titoli a sè stessi per rendere più intensivo l'insegnamento ai loro alunni, credo che il paese non risponda oggi con eguale generosità; credo non risponda con quella equità, che, a mio avviso, sarebbe un vero e alto dovere di Stato.

Io — non potendo fare di meglio — li raccomando vivamente al ministro, e ritiro con dolore il mio emendamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Allora l'articolo rimane quale fu proposto e in parte modificato dall'Ufficio centrale con l'adesione dell'onor. ministro.

Lo rileggo:

« Art. 1.

« Ai professori straordinari delle Regie Università e degli altri Istituti superiori universi-

tari, nominati prima dell'entrata in vigore della legge 12 giugno 1904, n. 253, non si applicano le disposizioni della legge stessa, eccetto quelle determinate dalla presente.

« Dei detti professori straordinari quelli nominati o confermati in seguito a concorso potranno essere promossi, purchè:

1° vi sia la proposta della Facoltà relativa;

2° abbiano esercitato l'ufficio di professore straordinario per non meno di tre anni scolastici senza interruzione dopo il concorso;

3° presentino nuovi titoli scientifici e forniscano le prove della loro abilità didattica;

4° ricorrano i casi del n. 1 dell'art. 5 della legge 12 giugno 1904, n. 253.

« I professori straordinari nominati senza concorso potranno divenire ordinari, solo quando risulti che ad essi siano applicabili le disposizioni dell'art. 69 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, in seguito al giudizio di una Commissione.

« La Commissione esaminatrice per le promozioni dovrà essere nominata secondo le disposizioni dell'art. 2 della legge 12 giugno 1904, n. 253.

« I procedimenti per le promozioni, pei quali già il Consiglio superiore abbia deliberato l'innalzamento degli atti, saranno validi, se non siano contrari alle disposizioni della presente legge, senza tuttavia che sia necessaria la menzione espressa del riconoscimento di cui al n. 1 dell'art. 5 della legge 12 giugno 1904, n. 253 ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo che ho letto. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Passeremo all'articolo 2 che rileggo:

Art. 2.

I detti professori straordinari potranno acquistare la stabilità dopo cinque anni di non interrotto insegnamento, ovvero, quando abbiano ottenuta la nomina o la conferma in seguito a concorso, dopo due conferme e tre anni di non interrotto insegnamento posteriormente al concorso medesimo. La stabilità sarà riconosciuta con R. decreto, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Tuttavia la stabilità così ottenuta non darà per sè sola luogo all'applicazione dell'art. 5

della legge 12 giugno 1904, n. 253, per ciò che riguarda la promovibilità degli straordinari stabili a professori ordinari.

Il senatore Maragliano presenta il seguente emendamento a quest' articolo 2.

« I professori straordinari nominati antecedentemente alla legge 12 giugno 1904, n. 253, potranno essere annualmente confermati sopra proposte conformi delle rispettive facoltà ».

MARAGLIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARAGLIANO. Questo secondo articolo per me non è assolutamente concepibile, anche per la sua redazione. La figura del professore straordinario stabile è una figura nuova creata dalla legge del giugno 1904, ed è la conseguenza delle premesse di detta legge, la quale stabilisce che i professori straordinari, i quali siano stati nominati, o per aver vinto un concorso, o per essere stati classificati fra i primi tre, possono essere nominati poi stabili. Come conseguenza di questa premessa viene la stabilità, ed io non comprendo perchè questa figura nuova di professori straordinari si debba applicare ai professori, i quali sono stati nominati quando questa legge non esisteva ancora, e non hanno le qualità che sono volute dalla legge citata per avere questa stabilità. In questo non si ledono i diritti di nessuno e si fa invece una eccessiva concessione che non è neppure richiesta.

I professori nominati con i regolamenti precedenti non avevano nessun affidamento di stabilità, quindi nessun dritto possono accampare.

Voi potrete oppormi una ragione pratica ed è questa: professori lo sono, e professori restano ad ogni modo.

È la ragione cui accennava poc' anzi il collega Cantoni, quando diceva: Perchè il senatore Maragliano si ostina tanto a fare questione di denominazione dal momento che poi, in un modo o nell'altro, costoro restano ed insegnano?

Una prima ragione mia è questa: resteranno straordinari sì, ma non potranno diventare ordinari.

Disgraziatamente, in massima, insegnano, ma

non potranno esercitare influenza sull' andamento degli studi.

Io non voglio far perdere altro tempo al Senato, ma tenni a dire le ragioni delle opinioni mie, frutto di convinzioni profonde, e non ispirate al desiderio di largire favori e di accaparrarmi riconoscenze.

E poichè si ha fretta, e si vuole ad ogni costo far accettare questa legge che, lo dico e lo ripeto, segna un regresso, io dopo averlo giustificato, ritiro l' emendamento...

SCIALOJA, *relatore*. Ho già detto ieri nella discussione generale le ragioni per cui l' Ufficio centrale non accetta l' emendamento del professore Maragliano e insiste nella dizione proposta.

MARAGLIANO... Ma io, lo ripeto, lo ritiro, e lascio la responsabilità delle infelici conseguenze di questa legge a tutti coloro che la hanno voluta.

PRESIDENTE. Il senatore Maragliano avendo ritirata la sua proposta e nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l' articolo 2 come venne proposto dall' Ufficio centrale.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato domani a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d' impegni per la somma di L. 102,033 verificatesi sull' assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l' esercizio finanziario 1903-904 » (N. 36).

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d' impegni per l' assegnazione di di L. 102,033 verificatesi sull' assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l' esercizio finanziario 1903-904 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 36).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 44,675.66 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 17: « Pensioni ordinarie » (Spese fisse) dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 26,000 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 28: « Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni di lire 31,357.34 sull'assegnazione del capitolo n. 36: « Scuole all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,989,763.31 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative » (N. 86).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1.989,763.31 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-1903 concernenti spese facoltative ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 86).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CAVALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI. Dirò solamente due parole perchè faccio una semplice interrogazione. Vorrei sapere dall'onorevole ministro come avvenga che a tre anni di distanza si venga in una amministrazione, così ben regolata, come dovrebbe essere la nostra, a domandare circa due milioni di maggiori assegnazioni. Sa il ministro del tesoro darmi una spiegazione di questo fatto?

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Il senatore Cavalli mi rivolge una domanda alla quale è un po' difficile rispondere. Il fatto sussiste, ma è un po' difficile ricercarne adesso le ragioni. Certamente un disegno di legge, che reca più di 40 articoli per eccedenze di impegni in un bilancio, è un disegno di legge che rivela come in quell'amministrazione non vi sia tutta la regolarità che desidera il senatore Cavalli e che desidera vivamente il ministro del tesoro. È acqua passata, ed è pure una necessità di provvedere ormai all'assetto di quella azienda. S'intende che per l'avvenire il mio collega, il ministro della pubblica istruzione coopererà con me perchè questi guai non si abbiano a ripetere, ed anche nell'amministrazione dell'istruzione pubblica si abbia quell'esattezza, quella regolarità di previsione che è da tutti desiderata per ogni ramo dell'Amministrazione dello Stato.

CAVALLI. Mi fa piacere questa dichiarazione e non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata in lire 40,890.88 l'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 7 « Ministero - Spese d'ufficio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio 1902-903, ed iscritta per lire 41,518.53 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 657.65 sarà portata in

economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 2.

È approvata in lire 24,696.52 l'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 9 « Ministero - Spese di manutenzione ed adattamento di locali dell'amministrazione centrale » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 26,705.02 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 2,008.50 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 3.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 13,592.20, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 14 « Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-1903.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 22,384.44 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 18 « Spese di stampa » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-1903.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 3,969.97, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 19 « Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 150,134 12, verificatasi sull'assegnazione del ca-

pitolo n. 22 « Pensioni ordinarie (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 167.45, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 24 *bis* « Regi provveditori agli studi - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata in lire 112.24 l'eccedenza di impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 25 *bis* « Regi ispettori scolastici - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 162.24 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 50 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 9.

È approvata in lire 344,412.77 l'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 27 « Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti - Assegni e compensi al personale straordinario; indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Propine in supplemento della sopratassa di esame (R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, serie 3ª) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 414,865.96 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 70,453.19 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel ren-

dicono consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 10.

È approvata in lire 179,662.89 l'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 28 « Regie Università ed altri Istituti universitari - Materiale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 184,989.45 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 5,326.56 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 11.

È approvata in lire 160.78 l'eccedenza di impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 31-bis « Istituti superiori di magistero femminile a Roma e a Firenze - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 210 78 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 50 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 12.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 639.75 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 34 « Istituti e corpi scientifici e letterari - Assegni e dotazioni - Supplementi di assegni e di dotazioni per maggiori spese imprevedute ed assegni eventuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,638.10, verificatasi sull'assegnazione del ca-

pitolo n. 35 « Biblioteche governative - Personale - (Spese fisse) - Assegni e remunerazioni al personale straordinario ed agli alunni apprendisti; compensi per incarichi straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-1903.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 352.97, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 36 « Biblioteche governative - Dotazioni - Assegni ad altre biblioteche - Supplemento alle dotazioni e agli assegni per maggiori spese impreviste e sussidi a biblioteche non governative - Compensi e indennità alle Commissioni esaminatrici per l'ammissione e le promozioni degli impiegati delle biblioteche; indennità e spese per ispezioni e missioni eventuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 23,922.95, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 37 « Musei, gallerie e scavi d'antichità - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario - Remunerazioni per eventuali servizi straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 16.

È approvata in lire 2,186.99 l'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 37-bis: « Musei, gallerie e scavi di antichità - Uffici delle licenze per l'esportazione di oggetti di antichità e d'arte - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 2,286.99 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 100 sarà portata in eco-

nomia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 17.

È approvata in lire 15,185.34 l'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 38: « Musei, gallerie ed oggetti d'arte - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Acquisti, conservazione e riparazione del materiale scientifico ed artistico - Adattamento, manutenzione ed arredamento di locali; riscaldamento ed illuminazione - (Spese fisse) - Indennità varie - Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio ordinario delle sue attribuzioni - Vestiario per il personale di custodia e di servizio » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 20,414.26 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 5,228.92 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 18.

È approvata in lire 41,495.75 l'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 40 « Scavi, lavori di scavo, opere di assicurazione degli edifici che si vanno scoprendo; lavori di scavo e di sistemazione dei monumenti del Palatino e di Ostia; trasporto, restauro e provvisoria conservazione degli oggetti scavati - Spese d'ufficio - Indennità varie - Rimborsi di spese per gite del personale nell'esercizio delle sue attribuzioni - Spese per esplorazioni archeologiche all'estero - Vestiario per il personale di custodia e di servizio addetto agli scavi », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 42,344.59 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 848.84 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 19.

È approvata in lire 16,972.80 l'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 44 « Monumenti - Personale (Spese fisse) - Assegni al personale straordinario, indennità e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 17,472.80 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 500 sarà portata in economia nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 20.

È approvata in lire 897.46 l'eccedenza di impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 44 *bis* « Monumenti - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 997.46 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 100 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 21.

È approvata in lire 92,955.53 l'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 45: « Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento di locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori - Vestiario per il personale di custodia e di servizio », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 98,563.67 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 5,608.14 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 22.

È approvata in lire 1,131.78 l'eccedenza di impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 49 « Accademie ed Istituti di belle arti - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Personale (Spese fisse) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e remunerazioni », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 1,551.78 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 420 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 23.

È approvata in lire 186.41 l'eccedenza di impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 49-bis « Accademie ed Istituti di belle arti - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 286.41 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 100 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 24.

È approvata l'eccedenza d'impegni per L. 13,162.06, verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 50: « Accademie ed Istituti di belle arti - Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Dotazioni - Spese per l'incremento generale delle belle arti ed altre spese a vantaggio degli Istituti artistici - Premi ed incoraggiamenti a scuole e ad artisti ed acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti - Pensionato artistico e spese relative », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

struzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 25.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 221.99, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 54 « Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio; assegni, indennità e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 26.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 8,224.46, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 « Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Dotazioni per gli istituti e per l'ufficio del corista uniforme - Spese, incoraggiamenti e premi per l'incremento delle arti musicale e drammatica - Pensionato musicale e spese relative » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 27.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 146.04, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 57 « Sussidi a studenti e ad artisti bisognosi di belle arti, di musica e di drammatica meritevoli di aiuto » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 28.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 3,552.32, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 58 « Spese per ispezioni e missioni ordinate dal Ministero; rimborso di spese e indennità ai membri della Giunta superiore di belle arti, della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica e di altre Commissioni in servizio dei monumenti, delle scuole di arte e degli istituti d'istruzione musicale e drammatica - Compensi ai segretari della Giunta su-

periore di belle arti e della Commissione permanente per le arti musicale e drammatica» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 29.

È approvata in lire 233,935.94 l'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 59 « Regi ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 235,782.94 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 1847 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 30.

È approvata in lire 3,036.42 l'eccedenza di impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 60 « Regi ginnasi e licei - Dotazioni pel mantenimento dei gabinetti scientifici e delle biblioteche nei regi licei e nei ginnasi - Acquisto di materiale scientifico e suppellettile scolastica per i licei e per i ginnasi - Spese di ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana - Manutenzione dei casamenti, acquisto e manutenzione dei mobili nei licei ginnasiali di Napoli, non annessi a convitto » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 7,063.40 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 3,976.98 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 31.

È approvata in lire 51,169.47 l'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 65-bis « Convitti nazionali e convitto *Principe di Napoli* in Assisi, per i figli degl'in-

segnanti - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 51,319.47 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 150 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 32.

È approvata in lire 292.38 l'eccedenza di impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 65 bis « Convitti nazionali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 392.38 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 100 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 33.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 158,661.47, verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 67 « Convitti nazionali compresi quelli delle provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Somma a disposizione per concorso dello Stato nel loro mantenimento » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 34.

È approvata in lire 130,253.01 l'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 70 « Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche speciali - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 132,665.51 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 2,412.50 sarà portata in

economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-1905 (residui).

(Approvato).

Art. 35.

È approvata in lire 40 54 l'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 70-*bis* « Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche e scuole speciali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-1903, ed iscritta per lire 140 54 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 100 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-1905 (residui).

(Approvato).

Art. 36.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 868.35, verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 73 « Spese concernenti la licenza degli istituti tecnici e nautici e la gara d'onore, e compensi ai segretari delle relative Commissioni esaminatrici - Compensi e indennità per assistenza ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche; per le Commissioni giudicatrici dei concorsi per il conferimento di cattedre vacanti negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per gli avanzamenti nel personale insegnante ed ai segretari delle Commissioni medesime » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-1903.

(Approvato).

Art. 37.

È approvata in lire 96,129.23 l'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 74 « Scuole tecniche - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-1903, ed iscritta per lire 98,079.23 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza in lire 1,950 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto

consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-1905 (residui).

(Approvato).

Art. 38.

È approvata in lire 165,687.86 l'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 80 « Scuole normali e complementari - Personale - (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni - Compensi e remunerazioni per maestri e le maestre delle classi elementari di tirocinio annesso alle scuole normali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-1903, ed iscritta per lire 166,687.86 nel rendiconto consuntivo di questo esercizio.

La differenza di lire 1,000 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-1905 (residui).

(Approvato).

Art. 39.

È approvata in lire 3,151.30 l'eccedenza di impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 80-*bis* « Scuole normali e complementari - Personale - Indennità di residenza in Roma - (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-1903, ed iscritta per lire 3,251.30 nel rendiconto consuntivo per questo esercizio.

La differenza di lire 100 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-1905 (residui).

(Approvato).

Art. 40.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 5,144.75, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 93 « Sussidi ad insegnanti elementari bisognosi, alle loro vedove, ai loro orfani ed ai genitori d'insegnanti defunti » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-1903.

(Approvato).

Art. 41.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 469 84, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 99 bis « Educatorii femminili - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 42.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 214.06, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 102 « Istituti dei sordo-muti - Personale - (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 43.

È approvata in lire 30,875.02 l'eccedenza d'impegni verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 110 « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, ed iscritta per lire 31,375.02 nel rendiconto consuntivo per questo esercizio.

La differenza di lire 500 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905 (residui).

(Approvato).

Art. 44.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 38.04, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 110 bis « Insegnamento della ginnastica nelle scuole secondarie, classiche e tecniche, negli istituti tecnici e nelle scuole normali - Personale - Indennità di residenza in Roma - (Spese fisse) » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 45.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 2,100.39, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 111 « Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica - Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. - Acquisti di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo progetto di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 5560 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 88).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 5,560 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903 »

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:
(V. Stampato N. 88).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 160, iscritta al cap. n. 154 quater: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. n. 3: Compensi straordinari ad ufficiali in servizio dell'amministrazione centrale per attribuzioni speciali estranee a quelle che normalmente disimpegnano nel Ministero, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1901-902 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze

d' impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata nella somma ridotta di L. 1055 86 la maggiore assegnazione di L. 2000 inscritta al capitolo n. 154 *quinquies* « Eccedenza d' impegni verificatesi al cap. n. 14: Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1901-902 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d' impegni verificatesi nel rendiconto consuntivo della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

La differenza di L. 944 14 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 100 inscritta al capitolo n. 154 *sexies*: « Eccedenza d' impegni verificatesi al capitolo n. 28: Regie Università ed altri Istituti universitari-materiali, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1901-902 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d' impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata nella somma ridotta di L. 300 la maggiore assegnazione di L. 500 inscritta al capitolo n. 154 *septies*: « Eccedenza d' impegni verificatesi al cap. n. 73: Spese concernenti la licenza degli istituti tecnici e nautici e la gara d'onore, e compensi ai segretari delle relative Commissioni esaminatrici. Compensi e indennità per assistenza ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche, e per le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per gli avanzamenti nel personale insegnante ed ai segretari delle

Commissioni medesime, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1901-902 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d' impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio 1902-903.

La differenza di L. 200 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata nella somma ridotta di L. 433.35 la maggiore assegnazione di L. 500 inscritta al capitolo n. 154 *octies*: « Eccedenza d' impegni verificatesi al cap. n. 93: Sussidi ad insegnanti elementari bisognosi, alle loro vedove, ai loro orfani ed ai genitori di insegnanti defunti dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1901-902 e retro » per provvedere al saldo delle eccedenze d' impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-1903.

La differenza di L. 66.65 sarà portata in economia al corrispondente capitolo nel rendiconto consuntivo per l'esercizio finanziario 1904-905.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2,300 inscritta al cap. n. 154 *novies*: « Eccedenza d' impegni verificatesi al cap. n. 113: Assegni, sussidi e spese per l'istruzione della ginnastica. Sussidi ed incoraggiamenti a scuole normali pareggiate, a società ginnastiche, palestre, corsi speciali, ecc. Acquisto di fucili ed attrezzi di ginnastica, premi per gare diverse, dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1901-902 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d' impegni verificatesi nel conto consuntivo delle spese del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 48,610.48 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1903-904 » (N. 89).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta: Discussione del progetto di legge:

« Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 48,610.48, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1903-904 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe a voler dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 89).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 5.24, iscritta al cap. 187-*sexies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 1 - Ministero - Personale (Spese fisse) - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1902-903 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4321.25, iscritta al cap. 187-*septies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 7 - Ministero - Spese d'ufficio - dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1902-903 e 1900-901 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 91 10, iscritta al cap. 187-*octies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 14 - Indennità di trasferimento ad impiegati dipendenti dal Ministero - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 2,591, iscritta nel cap. 187-*novies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 23 - Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) - dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1901-902 e 1900-901 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4400, iscritta al cap. 187-*decies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 27 - Regie Università ed altri istituti universitari - Personale (Spese fisse) - Stipendi, assegni e retribuzioni per incarichi e supplenze a posti vacanti - Assegni e compensi al personale straordinario; indennità e retribuzioni per eventuali servizi straordinari - Propine in supplemento della sopratassa di esame (Regio decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, serie 3^a) - dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1902-903 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 6.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 18,076.73, inscritta al cap. 187-*undecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 28 - Regie Università ed altri istituti universitari - Materiale - dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1902-903 e 1901-902 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 7.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3544 08, inscritta al cap. 187-*duodecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 45 - Monumenti - Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti - Adattamento dei locali - Spese d'ufficio - Indennità, rimborso di spese e compensi per gite del personale dell'amministrazione provinciale nell'esercizio ordinario delle sue funzioni e di estranei in servizio dei monumenti - Compensi per la compilazione di progetti di restauri e per assistenza a lavori - Vestiario per il personale di custodia e di servizio - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1902-903 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 8.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 372, inscritta al cap. 187-*terdecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 50 - Accademie ed istituti di belle arti - Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia Calcografia di Roma - Galleria nazionale di arte moderna - Dotazione - Spese per l'acquisto del materiale didattico ed altre spese a vantaggio degli istituti artistici - Sussidi e premi a scuole, a studenti ed artisti - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti - Pensionato artistico e spese relative - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero

della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 9.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 370, inscritta al cap. 187-*quaterdecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 59 - Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse) - Compensi al personale straordinario insegnante, amministrativo e di servizio, assegni, indennità e remunerazioni - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1898-99 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio 1903-904.

(Approvato).

Art. 10.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 75, inscritta al cap. 187-*quingiesdecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 55 - Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Dotazioni per gli istituti e per l'ufficio del corista uniforme - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1901-902 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 11.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 6,665, inscritta al cap. 187-*sexiesdecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 59 - Regie ginnasi e licei - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1902-903 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 12.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 3,111.64, inscritta al cap. 187-*septiesdecies*: « Eccedenza d'impegni verificatasi al cap. 60

- Regi ginnasi e licei - Dotazioni pel mantenimento dei gabinetti scientifici e delle biblioteche nei Regi licei e nei ginnasi - Acquisto di materiale scientifico e suppellettile scolastica per i licei e per i ginnasi - Spese d'ufficio, di fitto e manutenzione dei casamenti e dei mobili per i licei della Toscana - Manutenzione dei casamenti, acquisto e manutenzione dei mobili nei licei ginnasiali di Napoli, non annessi a convitto - dello stato di previsione della spesa per gli esercizi 1902-903 e retro », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 13.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 161.88, inscritta al cap. 187-*octiesdecies*: « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 65 - Convitti nazionali e Convitto Principe di Napoli in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale (Spese fisse) - Stipendi e remunerazioni - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1902-903 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 14.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 4593.62, inscritta al cap. 187-*noviesdecies*: « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 73 - Spese concernenti la licenza degli istituti tecnici e nautici e la gara d'onore, e compensi ai segretari delle relative Commissioni esamiatrici - Compensi e indennità per assistere ad esami negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per le Commissioni giudicatrici dei concorsi pel conferimento di cattedre vacanti negli istituti tecnici e nelle scuole tecniche e per gli avanzamenti nel personale insegnante ed ai segretari delle Commissioni medesime - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1902-903 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

Art. 15.

È approvata la maggiore assegnazione di lire 231.94, inscritta al cap. 187-*vigesimus*: « Eccedenza d'impegni verificatesi al cap. 134 - Concorso nelle spese per le Esposizioni estere e nazionali - dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1901-902 », per provvedere al saldo delle eccedenze d'impegni verificatesi nel conto consuntivo della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'esercizio finanziario 1903-904.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Mi perviene in questo momento una domanda d'interpellanza del senatore Severino Casana così concepita:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro degli affari esteri per sapere se gli consti che la convenzione internazionale del 6 giugno 1904 concernente le nuove comunicazioni ferroviarie con Nizza, di grande interesse per le regioni piemontesi, la quale fu per parte del Parlamento italiano già approvata da tempo con la legge 30 giugno 1904, possa essere presto portata alla discussione dei Corpi legislativi francesi ».

Prego l'onor. ministro del tesoro di partecipare questa domanda d'interpellanza al suo collega il ministro degli esteri, affinché possa dire se e quando ne accetta la discussione.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Compirò volentieri l'incarico affidatomi dal Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 15:

I. Sorteggio degli Uffici.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sui professori delle Regie Università ed altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 (N. 92 - *urgenza*).

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 102,033 verificatesi sull'asse-

gnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative (N. 36);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 1,989,763.31 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative (N. 86);

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 5560 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 88);

Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 48,610.48, per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 89).

III. Interpellanza del senatore Scialoja al ministro della pubblica istruzione per sapere se non creda che sia di somma urgenza la pubblicazione della parte del regolamento generale universitario relativa all'art. 2 della legge 12 giugno 1904, n. 253.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 85);

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Stornara e Stornarella (N. 72);

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni dei Bagni di Montecatini e di Pieve a Nievole (N. 8);

Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate (N. 23-*bis*);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 93);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 670,939.20 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative (N. 87).

La seduta è sciolta (ore 19.15).

Licenziato per la stampa il 14 giugno 1905 (ore 12).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.